

DIRETTORE  
SERVIZIO  
CORRISPONDENTI

**1ª SERIE SPECIALE**

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 136° — Numero 18**

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 3 maggio 1995**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIGNERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001**

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 134. Sentenza 20-27 aprile 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Impiego pubblico - Regione Basilicata - Inquadramento del personale messo a disposizione - Ex dipendenti dei ruoli tecnici o atipici degli enti di provenienza con mansioni di educatore o assistente sociale - Reinquadramento negli stessi livelli funzionali attribuiti al personale docente dei corsi di formazione professionale - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Parificazione di categorie di personale non equiparabili per mansioni e caratterizzate da parametri differenziati di professionalità - Illegittimità costituzionale.**

(Legge regione Basilicata riapprovata dal consiglio regionale il 15 novembre 1994) . . . . . » 9

N. 135. Sentenza 20-27 aprile 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Minori - Istituto del patteggiamento - Applicabilità nel processo minorile - Esclusione - Improprietà del raffronto tra il patteggiamento e il giudizio abbreviato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 251/1991 e 66/1990) - Non incisione, nell'istituto del giudizio abbreviato, dell'accordo delle parti sul contenuto della decisione né sugli effetti della sentenza - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25, primo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 11

N. 136. Sentenza 20-27 aprile 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Curatore del fallimento - Soggetti destinatari delle «dichiarazioni indizianti» - Mancata ricompressione - Analoga questione già esaminata dalla Corte (v. sentenza n. 69/1984) - Soggetto non qualificabile come organo di polizia giudiziaria - Assoluta insussistenza di identità di posizione tra imputato e fallito - Riferimento alla interpretazione della Corte di cassazione circa l'acquisizione documentale della relazione del curatore fallimentare a norma degli artt. 2, 3 e 4 del c.p.p. - Non fondatezza.**

(C.P.P., art. 63):

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 16

## N. 137. Ordinanza 20-27 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Poteri del p.m. - Divieto di emissione dell'atto senza il compimento di alcuna indagine e senza la preventiva assunzione delle dichiarazioni dell'indagato - Insoddisfacente tutela sostanziale dei valori coinvolti nel processo - Esigenza di compiere specifici atti di indagini - Non generalizzabilità ad ogni ipotesi - Non considerabile come costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato - Auspicio di una rimeditazione legislativa della materia - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 554, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 112) .....

Pag. 20

## N. 138. Ordinanza 20-27 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Corresponsione del trattamento pensionistico per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni, dal 1° settembre 1993 - Differimento al 1° gennaio 1994 - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 439/1994 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) .....

» 22

## N. 139. Ordinanza 20-27 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Interessi - Cumulo di interessi e rivalutazione monetaria - Alterazione della loro natura - Qualificazione come interessi corrispettivi anziché risarcitori del danno da mora - Irragionevole differenziazione di trattamento dei crediti di lavoro rispetto alla regola generale del non-cumulo ex art. 1282 del c.c. - Riferimento alla interpretazione consolidata della Corte di cassazione - Tutela privilegiata dei crediti di lavoro - Disciplina non contrastante con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 24

## N. 140. Ordinanza 20-27 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Allievo del corso di formazione per agente di P.S. in prova - Dimissione dal corso per assenza protrattasi oltre i termini di legge - Ulteriore dimissione anche dal corpo - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 297/1994) - Razionalità della scelta legislativa - Attuazione del principio del buon andamento della p.a. - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 4 agosto 1987, n. 325, art. 4, primo comma, lett. d), e quinto comma, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402].

(Cost., artt. 3, 32 e 35, primo comma) .....

» 25

## N. 141. Ordinanza 20-27 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia - Regioni Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria e Liguria - Rientro dell'abusivismo di necessità - Programmi di intervento - Determinazione dei criteri di formazione dei contenuti - sottrazione alla competenza legislativa e amministrativa - Introduzione nell'ordinamento del principio generale del silenzio-assenso per le concessioni edilizie - Carezza delle necessarie cautele minime - Attribuzione della giurisdizione sulla responsabilità per danno del sindaco e del responsabile del procedimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Omissione del necessario coordinamento con la giurisdizione del giudice ordinario - Carezza di tutela dell'interesse pubblico - Mancata conversione in legge nei termini dei decreti-legge impugnati - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468; d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, decimo e undicesimo comma, 7, secondo, quarto, quinto e sesto comma, e 8; d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, primo e undicesimo comma, 2, primo comma, 3, secondo comma, 4, primo e secondo comma, 5, terzo comma, 7, decimo comma, 8, secondo, quinto e settimo comma, e 9, primo, secondo, quarto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, 5, 9, 24, 70, 71, 72, 73, 77, 97, 113, 115, 117, 118, 119, 128 e 130)

Pag. 27

n. 142. Ordinanza 20-27 aprile 1995.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell'epigrafe dell'ordinanza n. 66/1995

» 30

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 19. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Regione Veneto - Impiego regionale - Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 - Previsione dell'equiparazione, a tutti gli effetti, di detto personale al personale assunto ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 - Conseguente applicazione al personale in questione dell'art. 4-bis del d.-l. n. 148/1993, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha autorizzato (in deroga all'art. 31 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) le pubbliche amministrazioni, che si trovassero ad utilizzare personale con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi del citato art. 7 della legge n. 544/1988, reclutato per la realizzazione di specifici «progetti-obiettivi», a bandire — a determinate condizioni — concorsi per la copertura dei corrispondenti posti nelle qualifiche funzionali richiedenti titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado - Lamentata indebita estensione della sfera di operatività di una norma statale, per giunta di natura derogatoria, a personale diverso da quello dalla norma stessa tassativamente indicato - Esorbitanza dalla competenza delle regioni in materia di musei e biblioteche di enti locali, della disciplina del rapporto di lavoro del personale, impiegato dai comuni, per il funzionamento di detti enti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 921/1988.**

(Delibera legislativa regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995).

(Cost., artt. 117 e 128)

Pag. 31

n. 20. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Regione Toscana - Beni in genere - Facoltà della regione di attribuire a titolo di proprietà ad un comune o ad una provincia beni patrimoniali disponibili della regione stessa utilizzati dall'ente locale per l'erogazione di servizi o per lo svolgimento di funzioni istituzionali, con l'obbligo di mantenere la destinazione di detti beni, di non alienarli, di non costituire su di essi diritti reali o personali senza l'autorizzazione del consiglio regionale - Previsione che, in caso di mutamento di destinazione dei beni in questione, la regione ne riacquisti la proprietà non *ipso iure*, ma in seguito a decreto del presidente della regione che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene - Previsione, altresì, della facoltà della regione di trasferire, a titolo oneroso, agli stessi enti, altri beni di sua proprietà diversi da quelli sopra menzionati, con le condizioni e le procedure previste dalla legge impugnata, con il divieto per vent'anni di ulteriore alienazione e di costituzione di diritti di superficie - Indebita legiferazione della regione in materia di diritto privato riservata allo Stato.**

(Delibera legislativa regione Toscana riapprovata il 7 marzo 1995).

[Cost., artt. 117, 119 (relativamente alla prima questione) e 42, primo, secondo e terzo comma]

» 33

n. 223. Ordinanza del pretore di Lucca del 23 febbraio 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Inglece disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77)

» 35

## N. 224. Ordinanza del pretore di Lucca del 23 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carezza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77)

Pag. 36

## N. 225. Ordinanza del pretore di Lucca del 24 gennaio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carezza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77)

» 37

## N. 226. Ordinanza del pretore di Lucca del 24 gennaio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carezza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77)

» 37

## N. 227. Ordinanza del pretore di Lucca del 24 gennaio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carezza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77)

» 38

## N. 228. Ordinanza del pretore di Lucca del 23 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carezza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77)

» 38

N. 229. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno del 1° marzo 1995.

**Processo penale - Esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato - Ritenuta omessa previsione in caso di revoca parziale della stessa con conseguente rideterminazione della pena residua anche in caso di patteggiamento - Lesione del principio di eguaglianza - Assoggettamento del condannato ad una parte di pena per fattispecie abrogate o dichiarate incostituzionali.**

(C.P.P. 1988, art. 673).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... Pag. 39

N. 230. Ordinanza della Corte di cassazione del 13 maggio 1994.

**Prescrizione e decadenza - Prescrizione annuale in materia di contratto di trasporto - Mancata previsione che la norma in esame non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di un rapporto di lavoro parasubordinato (fattispecie: autotrasporto di cose per conto terzi per il quale è previsto il sistema di tariffe a forcella) - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita per la stessa fattispecie dal d.-l. n. 92/1993, convertito in legge n. 162/1993, per contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge stesso per i quali si applica la prescrizione quinquennale - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela del lavoro.**

(C.C., art. 2951).

(Cost., artt. 3, 24 e 35) ..... » 41

N. 231. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 22 febbraio 1995.

**Reati militari - Criterio di riconoscimento della militarità del reato - Possibilità di considerare «reato militare» ogni violazione della legge penale militare - Esclusivo riferimento al dato formale - Conseguenze sulla giurisdizione, sul sistema sanzionatorio e relativa esecuzione - Lamentato contrasto con il principio di uguaglianza e dei limiti posti dalla Costituzione alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace.**

**Reati militari - Percosse tra parigrado commesse per motivi privati al di fuori del servizio - Prevista applicabilità della normativa penale militare nonostante la (ritenuta) insussistenza, nel caso, di esigenze di disciplina militare di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 382/1978 - Irrazionalità.**

(C.P.M.P., artt. 37 e 222).

(Cost., artt. 3 e 103) ..... » 44

N. 232. Ordinanza del pretore di Trieste del 14 febbraio 1995.

**Reato in genere - Oltraggio a corpo amministrativo - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di mesi sei di reclusione - Lamentata eccessiva affittività a fronte del modesto disvalore sociale del fatto - Lesione del principio di eguaglianza, della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici.**

(C.P., art. 342).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 97) ..... » 48

N. 233. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 14 novembre 1994.

**Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.N.A.I.L. - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.**

**Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.**

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.**

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Limitazione al trenta per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.**

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, primo comma, lett. b), 2, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113)

Pag. 50

N. 234. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verbania del 13 febbraio 1995.

**Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Criteri per l'applicazione - Possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione di altre misure coercitive - Esclusione nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 275 del c.p.p. (nella specie: «omicidio»: art. 575 del c.p.) - Irragionevolezza - Lesione del principio di presunzione di innocenza dell'imputato.**

(C.P.P. 1988, art. 275).

(Cost., artt. 3 e 27)

54

N. 235. Ordinanza del pretore di Lecco del 9 febbraio 1995.

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (indennità di accompagnamento) - Ratei arretrati - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Modifica legislativa - Modalità di calcolo con detrazione da parte degli enti gestori delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior denno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito - Mancata previsione per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Deteriore trattamento dei crediti assistenziali rispetto ai crediti previdenziali per i quali è ammessa la detrazione in questione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196/1993.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., art. 3)

55

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 134

Sentenza 20-27 aprile 1995**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Impiego pubblico - Regione Basilicata - Inquadramento del personale messo a disposizione - Ex dipendenti dei ruoli tecnici o atipici degli enti di provenienza con mansioni di educatore o assistente sociale - Reinquadramento negli stessi livelli funzionali attribuiti al personale docente dei corsi di formazione professionale - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Parificazione di categorie di personale non equiparabili per mansioni e caratterizzate da parametri differenziati di professionalità - Illegittimità costituzionale.**

(Legge regione Basilicata riapprovata dal consiglio regionale il 15 novembre 1994).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 15 novembre 1994 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: «Norme di perequazione per il personale destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 dicembre 1994, depositato in cancelleria il 9 dicembre 1994 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 3 dicembre 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Basilicata approvata dal Consiglio regionale il 21 giugno 1994 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 15 novembre 1994, recante «Norme di perequazione per il personale destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616». Il ricorrente rileva che la legge impugnata prevede il reinquadramento del personale trasferito alla Regione per effetto del d.P.R. n. 616 del 1977, appartenente ai ruoli tecnici o atipici degli enti di provenienza con mansioni di educatore o di assistente sociale, già inquadrato, con legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41, nel quinto livello funzionale e poi reinquadrato, con legge regionale 12 marzo 1984, n. 6, al sesto livello.

Per effetto dell'ulteriore reinquadramento disposto con la legge impugnata detto personale verrebbe ora immesso negli stessi livelli funzionali del personale docente di formazione professionale, di cui alle leggi regionali 10 luglio 1981, n. 18, e 22 febbraio 1980, n. 11, con decorrenza giuridica dalla data di inquadramento nei ruoli regionali ed economica dalla data di entrata in vigore della stessa legge impugnata.

A giudizio del ricorrente tale legge sarebbe lesiva dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, per il fatto di estendere immotivatamente al personale in questione l'inquadramento in qualifiche superiori già concesso ad altro personale, diverso per professionalità e funzioni.

La stessa legge — sempre a giudizio del ricorrente — sarebbe inoltre lesiva dell'art. 117 della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali in materia di pubblico impiego di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per il fatto di prevedere un reinquadramento *ope legis* in livelli superiori prescindendo dai requisiti di professionalità e dal possesso del titolo di studio richiesti per l'accesso a detti livelli e senza tenere conto della disponibilità dei posti in organico.

2. — La Regione non si è costituita nel giudizio.

#### *Considerato in diritto*

1. — Forma oggetto del presente giudizio la legge della Regione Basilicata recante «Norme di perequazione per il personale destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616», approvata dal Consiglio regionale il 21 giugno 1994 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 15 novembre 1994.

Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata risulterebbe lesiva degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione per il fatto di prevedere a favore del personale trasferito alla Regione per effetto del d.P.R. n. 616 del 1977, appartenente ai ruoli tecnici o atipici degli enti di provenienza con mansioni di educatore o di assistente sociale — personale già inquadrato, con legge regionale n. 41 del 1982, nel quinto livello funzionale e poi reinquadrato, con legge regionale n. 6 del 1984, nel sesto livello — il reinquadramento negli stessi livelli funzionali attribuiti al personale docente dei corsi di formazione professionale ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 18 e dell'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11.

2. — La questione è fondata.

La legge impugnata, intervenendo, a distanza di oltre un decennio, a modificare gli inquadramenti del personale rifiuto nel ruolo regionale a seguito del d.P.R. n. 616 del 1977, intende equiparare al personale docente addetto alle attività di formazione professionale la categoria degli educatori ed assistenti sociali già appartenenti ai ruoli tecnici o atipici degli enti di provenienza. Come rileva il ricorrente, tale categoria di dipendenti risulta, peraltro, caratterizzata da profili professionali che non appaiono comparabili con quelli propri del personale docente della formazione professionale, cui la legge regionale ha affidato «attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingua, etc.)», richiedendo allo stesso «in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quella stabilita per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore» (v. art. 7 L.R. 22 febbraio 1980, n. 11).

L'assimilazione operata dalla legge impugnata si presenta, pertanto, priva di ragionevole giustificazione e lesiva dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal momento che tende indebitamente ad unificare, dietro un conclamato ma non dimostrato fine perequativo, categorie di personale non equiparabili nelle mansioni e nei profili professionali e che, in ragione della loro diversità, sono state sempre, fin dal loro primo inquadramento nel ruolo regionale, distintamente regolate dalla normativa intervenuta nel settore.

Si aggiunga che la legge in esame ha inteso altresì operare un reinquadramento generalizzato ed automatico della categoria in questione ad un livello superiore, prescindendo completamente dalla valutazione delle mansioni concretamente svolte in precedenza dai singoli componenti la stessa categoria. Nella specie l'esigenza di una simile valutazione veniva, invece, a imporsi anche in relazione al fatto che la stessa legge assumeva a proprio oggetto una categoria professionale che, per la sua atipicità, risultava caratterizzata da parametri differenziali di professionalità non riconducibili alle tradizionali carriere amministrative dell'ente di appartenenza (v. sentenza n. 21/1989). Dal che l'ulteriore violazione dei parametri rappresentati negli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Resta assorbita la censura prospettata in relazione all'art. 117 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata intitolata «Norme di perequazione per il personale destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616», riapprovata dal Consiglio regionale il 15 novembre 1994.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0493

N. 135

*Sentenza 20-27 aprile 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Minori - Istituto del patteggiamento - Applicabilità nel processo minorile - Esclusione - Improprietà del raffronto tra il patteggiamento e il giudizio abbreviato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 251/1991 e 66/1990) - Non incisione nell'istituto del giudizio abbreviato, dell'accordo delle parti sul contenuto della decisione né sugli effetti della sentenza - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di C.A., iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale per i minorenni di Napoli, in composizione e con funzioni di giudice per l'udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza dell'11 marzo 1993 (pervenuta a questa Corte il 18 maggio 1994), questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui (comma 1) detta norma esclude l'applicabilità nel processo penale minorile delle disposizioni del titolo II del libro VI del codice di procedura penale (artt. 444 e 448: c.d. patteggiamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

2. — Il rimettente premette che nel giudizio *a quo* l'imputato minorenni ha formulato personalmente, all'udienza preliminare, richiesta di applicazione della pena concordata *ex art. 444* del codice di procedura penale, in una determinata misura e con sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria; sull'opposizione del pubblico ministero, stante la preclusione al rito richiesto stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, la difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale di quest'ultima previsione.

3. — Nel sollevare la questione il Tribunale espone in primo luogo il requisito della rilevanza muovendo dai numerosi profili di concreto interesse, per l'imputato minorenni, a fruire del patteggiamento: *a)* l'interessato ha già riportato in precedenza altre condanne a pene non sospese, e non può ulteriormente giovare del beneficio sospensivo; *b)* è suo interesse ottenere una sanzione pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, nella misura minima possibile; *c)* ancora, è suo interesse ottenere una pronuncia come il patteggiamento, non costituente a tutti gli effetti una sentenza di condanna, giacché viceversa una decisione di quest'ultimo tipo potrebbe comportare la decadenza dall'affidamento in prova al servizio sociale, in corso di svolgimento per precedente condanna; *d)* mentre la sostituzione di pena sarebbe un dato sicuro applicando il patteggiamento, la stessa sostituzione degrada ad eventualità nell'ipotesi di accesso al rito abbreviato, consentito nella specie; *e)* infine, vi è l'interesse dell'imputato alla pronuncia di pena concordata anche sul piano della non-iscrizione di essa nel certificato del casellario giudiziale (art. 689, comma 2, lettera *a*), n. 5 del c.p.p.).

4. — Nel merito della questione, il Tribunale ritiene che la esclusione del patteggiamento nel processo minorile sia in contraddizione con le stesse scelte effettuate dal legislatore del 1988 nel dettare la disciplina del nuovo processo penale minorile; se da un lato l'obiettivo di fondo è quello della più sollecita fuoriuscita del minore dal circuito giudiziario penale, e se in linea con questo obiettivo sono stati previsti gli istituti — nuovi — della irrilevanza del fatto (art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988) e della sospensione del processo per messa alla prova (art. 28 del d.P.R. citato), risulta d'altro lato contraddittorio l'abbandono delle possibilità deflattive e di spedita risoluzione della vicenda processuale insite nel patteggiamento (come pure nel giudizio per decreto, anch'esso non consentito). Possibilità ed esigenze che però sussistono nel processo a carico di minori, anche alla luce di norme o atti internazionali, come le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile approvate dall'O.N.U. il 29 novembre 1985 (c.d. Regole di Pechino) o come la Raccomandazione sulle risposte sociali alla delinquenza minorile approvata dal Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987.

È perciò dubbia, ad avviso del rimettente, la coerenza della norma sulla esclusione del patteggiamento rispetto al raggiungimento degli scopi propri del processo penale minorile.

Né risulta appagante, in questo senso, la giustificazione della norma offerta dalla relazione ministeriale al progetto preliminare del codice, incentrata sul fatto che la richiesta di patteggiamento presuppone una piena maturità e capacità di valutazione e di scelta che farebbe difetto nel minore, in correlazione con l'obbligo di verifica caso per caso della capacità intellettuale e volitiva del minorenni. Sul punto osserva in contrario il rimettente che l'art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 impone al pubblico ministero e al giudice la raccolta di dati relativi alla personalità del minore, e dunque individua uno strumento di verifica delle capacità dell'imputato, valevole anche ai fini della richiesta di patteggiamento; né può dirsi sussistente il rischio di decisioni affrettate e sommarie di «ratifica» del patteggiamento, stanti sia l'obbligo per il giudice di verificare l'assenza di cause di proscioglimento *ex art. 129* del codice di procedura penale, sia l'ampio ambito del controllo giurisdizionale sulla richiesta, esteso, in forza di decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 313/1990), anche alla congruità della pena.

5. — Ulteriori elementi contrastanti con la *ratio* dell'esclusione del rito speciale tratteggiata dalla relazione ministeriale sono poi desunti dal giudice *a quo* attraverso l'analisi del complesso delle facoltà processuali accordate al minore nel processo penale, che delineano — diversamente da quanto avviene nel processo civile — un soggetto con piena capacità processuale, rispetto al quale le altre figure (genitore, esercente la potestà, congiunto) non si

sostituiscono a lui. I diritti e le facoltà processuali, infatti, sono riservati al minore, mentre il genitore e le altre figure richiamate integrano la sua difesa senza sovrapporsi alle sue scelte. Non contraddicono questa configurazione — prosegue il giudice *a quo* — le norme che consentono l'impugnazione all'esercente la potestà o quelle sulla nomina del difensore da parte di un prossimo congiunto dell'imputato arrestato o fermato, poiché anch'esse rappresentano strumenti ad *adiuvandum*; ne è riprova l'art. 34 del d.P.R. n. 448 del 1988 che assegna la prevalenza all'impugnazione del minore in caso di contrasto con quella del genitore.

6. — Tra le accennate facoltà assume spiccato rilievo, quale termine di raffronto per la questione sollevata, la possibilità per il minore di richiedere il giudizio abbreviato: una scelta attraverso la quale il minore, personalmente, dispone in modo incisivo della propria situazione processuale, accettando una marcata contrazione delle proprie possibilità difensive, insita nel giudizio allo stato degli atti e nella utilizzabilità di tutto il materiale di indagine raccolto — salvo le prove acquisite illegittimamente — ai fini della decisione (nonché, prima dell'intervento della Corte costituzionale, nella inimpugnabilità delle condanne a pena sospesa).

Ad avviso del Tribunale, il «rischio» complessivo per il minore è più alto nel giudizio abbreviato che nel patteggiamento: in questo, al più, potrà esservi rigetto della richiesta, ma in caso di accoglimento l'interessato si vedrà applicata la situazione sanzionatoria predefinita; nel rito abbreviato, invece, il quadro sanzionatorio è interamente devoluto al giudice, mentre per il minore risulterebbe compromessa la facoltà di «difendersi provando».

A ciò si aggiunge la diversità del termine per formulare la richiesta, che è anticipato nel giudizio abbreviato (fino all'inizio dell'udienza preliminare) rispetto al patteggiamento (fino all'apertura del dibattimento); può così verificarsi che il minore, anche per scarsa attenzione, lasci decorrere il termine per richiedere il rito abbreviato e perda così la possibilità di «influire» sulla pena, mentre questa facoltà è ancora praticabile, ad esempio, per il maggiorenne coimputato dello stesso reato ascritto al minore.

7. — In conclusione, il Tribunale ritiene che l'impossibilità di accesso al patteggiamento per il minore sia ingiustificata, e lesiva dell'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della disparità di trattamento tra minorenni e maggiorenne, sia sotto il profilo della incongruenza della norma ostativa rispetto alla possibilità, viceversa accordata, di altri riti differenziati, nei quali il «rischio» di perdita di *chances* è assai elevato e per i quali dovrebbero dunque a maggior ragione valere le giustificazioni (di diminuita o incerta capacità e consapevolezza) offerte dal legislatore nel motivare la denunciata preclusione.

8. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di intervento, l'Avvocatura argomenta nel senso dell'infondatezza della questione, sotto entrambi i profili.

9. — Quanto al profilo della disparità di trattamento tra minorenni e maggiorenni, l'Avvocatura richiama la relazione alle nuove norme sul processo minorile, in cui si rileva che l'applicazione della pena su richiesta «presuppone nell'imputato una capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelte». Questa situazione non ricorre per il minore, che in generale per l'ordinamento giuridico non ha la capacità di disporre autonomamente dei propri diritti, e che in particolare per l'ambito penale è in condizione di incapacità assoluta se sotto i quattordici anni ed è soggetto a verifica di maturità in concreto se infradiciottenne.

È proprio la diversa situazione descritta che giustifica un trattamento processuale differenziato e peculiare, nel quale trovano posto, accanto al tradizionale perdono giudiziale, nuovi istituti idonei a tener conto della particolare condizione minorile, quali in particolare la sospensione del giudizio per messa alla prova, e, sul piano delle regole processuali, l'esame diretto da parte del giudice. In questo quadro, osserva l'Avvocatura, l'esclusione del patteggiamento risulta pienamente coerente con la specificità del giudizio penale minorile.

10. — Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura contesta la validità del raffronto istituito dal giudice *a quo* tra giudizio abbreviato e patteggiamento, sottolineando la diversità strutturale tra i due procedimenti speciali.

Il patteggiamento si configura come un accordo tra imputato e pubblico ministero sull'applicazione della pena in una certa misura — salvo il controllo del giudice sulla correttezza del titolo e sulla congruità della pena stessa — e quindi concerne il merito dell'imputazione, pur riflettendosi sul rito; il giudizio abbreviato, viceversa, riguarda soltanto il rito (la decidibilità allo stato degli atti), ma non tocca in alcun modo il merito dell'imputazione.

È proprio in questa fondamentale differenza che risiede la giustificazione della determinazione legislativa di accordare al minore la sola scelta sul processo e non quella sul merito dell'addebito, che implicherebbe una sostanziale rinuncia dell'imputato al pieno accertamento della sua responsabilità; accertamento, viceversa, pieno e completo nell'ambito del giudizio abbreviato, in cui, per quanto qui rileva, le peculiarità processuali non alterano le regole di giudizio, che rimangono quelle proprie del processo penale.

*Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) nella parte in cui esclude nel processo minorile la disciplina per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) prevista dal titolo II del libro VI (artt. 444 e seguenti) del codice di procedura penale.

Il giudice rimettente assume il contrasto della norma denunciata con l'art. 3 della Costituzione: *a*) per irragionevolezza della norma, non ritenendo valido fondamento di essa la presunta incapacità del minore, sul rilievo di altri aspetti del processo minorile e in particolare nel raffronto con la possibilità accordata al minore di richiedere il giudizio abbreviato — che presenterebbe «rischi» anche superiori al patteggiamento — nonché alla luce delle norme che configurano la condizione del minore nel processo penale, diversamente da quanto avviene in sede civile, come quella di un soggetto (assistito ma) autonomo e capace di scelte; *b*) per disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni, in particolare coimputati del medesimo reato, i quali godrebbero di *chances* processuali maggiori; con complessiva incoerenza, sotto entrambe le prospettazioni, rispetto ai principi fondamentali del processo minorile — desumibili anche da statuizioni internazionali — della sollecita fuoriuscita del minore dal circuito penale e della più ampia utilizzazione delle valenze del processo a favore del medesimo imputato.

2.1. — La questione non è fondata sotto entrambi i profili prospettati.

Il giudice *a quo* ritiene inappagante la giustificazione offerta dalle relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, che fanno leva sulla mancanza nell'imputato minorenni di «una capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelte». Si sostiene difatti nell'ordinanza di rinvio che, nel caso di consenso del pubblico ministero al patteggiamento, incomberebbe pur sempre al giudice, oltre alla «doverosa» acquisizione di elementi sulla personalità del minore (cioè dovendosi desumere dalla disciplina generale del processo minorile: art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988), l'obbligo di formulare «un proprio giudizio circa la mancanza della possibilità di assoluzione ex art. 129 del codice di procedura penale, la qualificazione giuridica dei fatti e la comparazione delle circostanze e, quindi, a maggior ragione, anche sulla capacità del soggetto al momento della commissione del reato», nonché — a seguito della sentenza n. 313/1990 della Corte costituzionale — di verificare la congruità della pena concordata.

In proposito osserva la Corte che, nonostante la presenza immanente del controllo del giudice sul patteggiamento — controllo che secondo l'ordinanza di rinvio si estenderebbe fino alla verifica della capacità dell'imputato — la scelta operata dal legislatore circa l'inapplicabilità al processo minorile dell'istituto in parola non appare contraddittoria con la facoltà, invece riconosciuta all'imputato minorenni, di chiedere (personalmente o a mezzo di procuratore speciale) il giudizio abbreviato che comporterebbe, secondo il giudice *a quo*, una «situazione ... di gran lunga più pregiudizievole» del patteggiamento.

In relazione a quanto precede, si deve considerare che ai fini che si propone l'ordinanza di rinvio non è possibile un raffronto fra i due istituti. Difatti quello del patteggiamento opera su di un piano diverso da quello proprio del giudizio abbreviato, in quanto quest'ultimo istituto si riflette esclusivamente sul rito e sulla misura della eventuale pena, per cui la scelta di esso da parte dell'imputato, se comporta la decidibilità allo stato degli atti, lascia tuttavia impregiudicati i poteri decisori del giudice e quindi aperte tutte le possibili conclusioni del giudizio. Nell'applicazione di pena su richiesta delle parti, invece, il controllo del giudice consiste nella verifica della sussistenza dei presupposti per la sua ammissibilità, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione o della comparazione delle circostanze, nonché della congruità della pena concordata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione (sentenza n. 313/1990), mentre il giudice stesso può pervenire ad una pronuncia di proscioglimento solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 129 del codice di procedura penale. Ma al di là di questi poteri, una volta intervenuto l'accordo resta esclusa ogni possibilità per una conclusione del giudizio di contenuto assolutorio o comunque diversa da quella concordata, per cui la relativa sentenza, diversamente da quanto si verifica nel giudizio abbreviato, si ricollega in via diretta alla definizione pattizia intercorsa tra imputato e pubblico ministero (sentenza n. 265/1994).

D'altronde questa Corte, pur nella consapevolezza di talune analogie tra il rito abbreviato ed il patteggiamento, in ragione della presenza in entrambi di un accordo tra accusa e difesa, e dell'effetto dell'adozione del rito sulla commisurazione della pena, ha sottolineato (sentenze nn. 251/1991 e 66/1990) come essi risultino «differenziati nel contenuto dell'accordo che, nel primo caso, attiene soltanto alle norme processuali da adottare, mentre nel secondo

investe anche il merito del processo e la misura della pena» per cui «nella costruzione del rito speciale regolato dagli artt. 444 e 448 del codice di procedura penale viene ad emergere un profilo di negozialità», così che l'istituto, «più che essere un rito speciale, è una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza» (sentenza n. 265/1994 citata).

Inoltre, anche se si è ritenuta (sentenza n. 251/1991 citata) «l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale natura di vera e propria sentenza di condanna» essa tuttavia, come esplicitamente affermato dalla legge (art. 445, comma 1, c.p.p.) e riconosciuto sia dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte che da quella del giudice ordinario di legittimità, è per vari effetti equiparata alla prima.

«Negozialità», dunque, sul contenuto della decisione, da una parte, ed equiparazione sotto il profilo degli effetti alla sentenza di condanna, dall'altra, costituiscono certamente elementi tali da far ritenere non contraddittorio e quindi non irragionevole aver escluso la richiesta di patteggiamento là dove è ammessa la richiesta di rito abbreviato da parte del minore, dato che in quest'ultimo giudizio, come si è detto, l'accordo delle parti non incide sul contenuto della decisione né sugli effetti della sentenza del giudice che lo recepisce.

2.2. — Che l'esclusione del «patteggiamento» nel processo minorile non sia poi irragionevole — dato che il recepimento dell'accordo preclude una pronuncia di tipo assolutorio, diversamente da quel che accade con il recepimento dell'accordo per il giudizio abbreviato — si desume, del resto, proprio dal carattere e dalla specificità del processo penale minorile. In esso il giudice è dotato di amplissimi poteri caratterizzati dall'esigenza primaria del recupero del minore, un soggetto dalla personalità ancora in formazione (v. da ultimo sentenza n. 168/1994) per cui sono previste misure che, in vista di tale esigenza, possono portare a far concludere il processo in modi e con contenuti diversi da quelli propri del processo penale ordinario. Queste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa alla prova; sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; più ampio ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive) sarebbero invece precluse, nell'attuale configurazione, dal «patteggiamento», istituto quest'ultimo che, pertanto, rispetto al minore, potrebbe condurre a risultati incoerenti rispetto all'accennata finalità e dunque lesivi dei principi fondamentali cui si ispira la giustizia minorile invocati dal rimettente.

3. — Questo aspetto induce altresì ad escludere l'incostituzionalità della norma anche sotto il denunciato profilo della disparità di trattamento, data l'obiettivo diversità delle situazioni poste a raffronto in ragione della particolare condizione e della diversa e più ricca gamma di possibili soluzioni del giudizio per l'imputato nel processo minorile, rispetto a quelle previste per l'imputato maggiorenne nel processo ordinario.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE-COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di giudice per l'udienza preliminare, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 136

Sentenza 20-27 aprile 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Curatore del fallimento - Soggetti destinatari delle «dichiarazioni indizianti» - Mancata ricomprensione - Analoga questione già esaminata dalla Corte (v. sentenza n. 69/1984) - Soggetto non qualificabile come organo di polizia giudiziaria - Assoluta insussistenza di identità di posizione tra imputato e fallito - Riferimento alla interpretazione della Corte di cassazione circa l'acquisizione documentale della relazione del curatore fallimentare a norma degli artt. 2, 3 e 4 del c.p.p. - Non fondatezza.**

(C.P.P., art. 63).

(Cost., artt. 3 e 24).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1994 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Marani Clarisca ed altri, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un dibattito a carico di persone imputate del reato di cui all'art. 220, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 49 dello stesso regio decreto, il Pretore di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 63 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non ricomprende il curatore fallimentare fra i soggetti indicati nel primo comma di tale norma quali destinatari delle dichiarazioni indizianti di una persona non imputata o non indiziata».

In punto di rilevanza il giudice *a quo* osserva che la prova del reato contestato si fonda sulla deposizione testimoniale del curatore e sui verbali di dichiarazioni a lui rese dagli imputati, la cui utilizzabilità resterebbe esclusa — non rientrando i detti verbali nella previsione di cui all'art. 237 del codice di procedura penale — ove la norma denunciata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, «quanto meno perché» le dichiarazioni sono state «rese senza l'avviso e l'invito di cui all'art. 63 c.p.p.».

Relativamente alla non manifesta infondatezza, il rimettente premette che nel sistema del nuovo codice le prove orali si formano al dibattito, eccezionale rivelandosi l'acquisizione e l'utilizzazione di verbali di dichiarazioni. La possibilità di acquisire e di utilizzare dichiarazioni di una persona attraverso la deposizione testimoniale di altra persona — la c.d. testimonianza indiretta — trova, poi, specifici limiti nell'art. 195 del codice, mentre le dichiarazioni comunque rese dall'imputato o dall'indagato «nel corso del dibattito» (*recte*, «nel corso del procedimento») non possono formare oggetto di testimonianza; una disciplina completata dall'art. 63 dello stesso codice a norma del quale «se una persona non imputata o indiziata rende all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria dichiarazioni da cui emergano indizi di reità a suo carico deve essere interrotto l'esame, avvertito (l'indagato) che possono essere svolte indagini nei suoi confronti e invitato a nominare un difensore», mentre «le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate a fini di prova (ma solo quale indizio di reato)».

Dall'assetto ora delineato emerge che se una persona riferisce ad altri fatti costituenti reato questi possono essere oggetto di testimonianza; quando tali fatti vengano riferiti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, «in qualunque sede ciò avvenga» trova applicazione l'art. 63. Il tutto perché ben diverse sono le due situazioni: nell'un caso le rivelazioni sono volontariamente rese; nell'altro costituiscono adempimento di un «obbligo giuridico» o comunque scaturiscono da «situazioni in cui la persona venga in contatto per motivi d'ufficio con soggetti qualificati che rivestono la qualifica di P.U.».

Che il curatore possa deporre relativamente a fatti costituenti reato a lui rivelati dal fallito non risulta oggetto di alcun divieto nell'ambito del vigente codice di rito (l'art. 62 si riferisce alle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento, l'art. 63 si riferisce alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; donde l'impossibilità di chiamare in causa la sentenza costituzionale n. 69/1984), con conseguente equiparazione delle dichiarazioni del fallito a quelle rese a un terzo pur essendo tali dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento giudiziario, ad un pubblico ufficiale, davanti al quale il fallito ha l'obbligo di presentarsi a norma dell'art. 49 della legge fallimentare.

Di qui la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione perché mentre, da un lato, si consente l'utilizzazione delle dette dichiarazioni al di fuori di ogni garanzia difensiva, dall'altro lato, si detta un regime differenziato rispetto alle dichiarazioni rese al giudice civile, assoggettate alla disciplina di cui all'art. 63 del codice di procedura penale perché rese ad autorità giudiziaria.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Pretore di Bologna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 63 del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprende tra i soggetti destinatari delle «dichiarazioni indizianti» — con la conseguente applicabilità della disciplina ivi prevista nei confronti dell'imputato e della persona sottoposta alle indagini — oltre all'autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria, anche il curatore del fallimento.

Più precisamente, nel corso di un procedimento penale ove era stato contestato agli imputati il reato di cui all'art. 220, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 49 dello stesso regio decreto, perché, dichiarati falliti, si allontanavano dalla propria residenza senza l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, il giudice *a quo*, premesso che la prova di detto reato si fonda sulla deposizione del curatore fallimentare e sulle dichiarazioni a lui rese dagli imputati, l'utilizzabilità delle quali resterebbe esclusa — donde la rilevanza della questione — ove le stesse venissero assoggettate al regime previsto dall'art. 63, primo comma, del codice di procedura penale, ha ravvisato violazione del principio di eguaglianza per l'ingiustificata disparità di trattamento, nonostante la «sostanziale omogeneità» di situazioni, «fra le dichiarazioni rese da una parte al giudice civile in sede di interrogatorio formale», alle quali sarebbe riferibile la disciplina dettata dalla norma denunciata, e quelle rese dal fallito al curatore che possono essere utilizzate sia in quanto tali sia attraverso la deposizione dello stesso curatore; nonché lesione del diritto di difesa dell'imputato su cui grava l'obbligo giuridico di rendere al curatore del fallimento dichiarazioni da cui potrebbe scaturire la prova del commesso reato.

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 69/1984, ha già esaminato un'analoga questione, peraltro, più correttamente incentrata sull'art. 49 della legge fallimentare (chiamato in causa in quanto, oltre a prevedere l'obbligo di residenza del fallito, fa carico al fallito stesso di presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori ogni qualvolta venga convocato), denunciato nella parte in cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78, ultima parte, 304, secondo e terzo comma, 304-bis, 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale del 1930; e ciò nonostante «l'interrogatorio miri ad acquisire dati che possono rilevare anche al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità penali».

In tale occasione la Corte non ritenne violati né il principio di eguaglianza né il diritto di difesa, definendo le censure proposte basate «su un'identità di posizione tra l'imputato e il fallito» assolutamente insussistente «perché l'interrogatorio del fallito opera fuori dell'istruzione penale, per la quale l'art. 304, quarto comma, del codice di procedura penale, novellato con la riforma del 1969, non manca di avvertire che nel corso dell'istruzione formale le dichiarazioni rese in assenza del difensore prima dell'assunzione, da parte dell'interrogato della qualità di imputato,

non possono essere utilizzate». Non si omise, peraltro, di precisare che se «tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, a fortiori non debbono essere utilizzate le dichiarazioni rese dal fallito (sia esso imputato oppur no) al curatore», considerato che tale soggetto «non è da qualificare neppure ufficiale di polizia giudiziaria».

3. — Il rimettente ha contestato la riferibilità di tale *decisum* al sistema del nuovo codice di procedura penale perché «l'attuale codice sembra consentire la deposizione testimoniale del curatore sulle dichiarazioni del fallito non potendo trovare applicazione, neppure in via analogica, l'art. 62 c.p.p., che si riferisce alle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento, né l'art. 63 c.p.p. che si riferisce alle sole dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria».

Ma, in tal modo, il giudice *a quo*, oltre a deviare dal *petitum* effettivamente perseguito, diretto all'annullamento, nella parte sopra indicata, dell'art. 63 (un precetto rigorosamente attestato alla disciplina delle «dichiarazioni indizianti»), perviene ad una soluzione interpretativa che non trova alcun riscontro normativo nel raffronto tra il trattamento riservato alle dichiarazioni di persona non imputata nell'abrogato e nel vigente codice di rito.

4. — L'art. 304 del codice di procedura penale del 1930, quale risultante a seguito delle sostituzioni operate dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, oltre a prevedere che, qualora nel corso dell'interrogatorio di persona non imputata che non abbia nominato un proprio difensore emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, contempla, poi, un regime di assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese, riferibile anche agli atti della polizia giudiziaria, in forza della «movellazione» dell'art. 78, secondo comma, dello stesso codice, ad opera dell'art. 11 della legge n. 932 del 1969.

Il detto regime — beninteso, riferibile esclusivamente all'interrogatorio — risulta conservato nel sistema del vigente codice di rito che — sia pure nel diverso contesto scaturente dalla distinzione tra fase delle indagini preliminari e fase del processo (e nella conseguente diversa disciplina quanto all'utilizzazione delle acquisizioni della fase anteriore al dibattimento) — contempla espressamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona non imputata ovvero non sottoposta alle indagini dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Una tale preclusione è, certo, rigorosamente circoscritta all'imputato ed alla persona sottoposta alle indagini (v. artt. 60, 61 e 63) secondo un assetto da cui si ricava l'inutilizzabilità contro il dichiarante delle «precedenti dichiarazioni» rese davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da persona non imputata ovvero non sottoposta alle indagini; con in più l'assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona che avrebbe dovuto essere sentita fin dall'inizio quale imputato o quale persona sottoposta alle indagini (art. 63, secondo comma). Cosicché è tuttora da ritenere che il detto regime non è riferibile al fallito relativamente agli atti della procedura concorsuale, e, più specificamente, all'esame del curatore, quest'ultimo essendo un soggetto che — può anche qui ripetersi — «non è da qualificare neppure ufficiale di polizia giudiziaria».

5. — D'altro canto, il richiamo del rimettente alla *ratio* dell'art. 63, individuata nell'esistenza «di una situazione di obbligo giuridico» o comunque «nell'ambito di situazioni in cui la persona venga in contatto per motivi di ufficio con soggetti qualificati che rivestono la qualità di P.U.» e da cui deriverebbe la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, si rivela la conseguenza di una non rigorosa verifica interpretativa: sia perché pure al curatore del fallimento è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale sia, soprattutto, perché l'essersi evocato un *tertium comparationis* individuato sulla base della parificazione, ai fini previsti dall'art. 63 del codice di procedura penale, tra autorità giudiziaria e giudice civile e, dunque, tra interrogatorio dell'imputato o dell'indagato ed interrogatorio formale della parte, appare una soluzione ermeneutica davvero impropria rispetto ai principi sia del rito civile sia del rito penale. Il riferimento, infatti, all'autorità giudiziaria, contenuto nell'art. 63 del codice di procedura penale, è preordinato al solo fine di ricomprendere nella nozione di genere non soltanto il giudice penale, ma anche il pubblico ministero. Mentre non può in essa essere ricondotto il giudice civile, il quale, pure ove in sede di interrogatorio formale venga ammesso dalla parte fatti costituenti reato, non può certo fare ricorso al regime previsto dalla norma ora denunciata, essendo, semmai, tenuto, ai sensi dell'art. 331, quarto comma, del codice di procedura penale — come, del resto, in ogni altra ipotesi in cui risulti un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio — a redigere ed a trasmettere senza ritardo la denuncia al pubblico ministero; di viene infatti del tutto impercorribile l'estensibilità del regime dettato dal più volte ricordato art. 63 del codice di procedura penale, nei confronti di un atto perseguente finalità probatorie del tutto diverse da quelle proprie del processo penale, non essendo ricavabile da alcuna norma del rito civile un principio che imponga al giudice civile di sospendere l'acquisizione di un atto dell'istruzione probatoria in

funzione di esigenze teleologiche esclusive del processo penale (arg., sia pure indirettamente, ex artt. 295 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e 211 delle norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale).

Un'analogia improprietà risulta dall'aver il giudice *a quo* mancato di discriminare l'ipotesi in cui il fallito rivesta la qualità di indagato da quella in cui, invece, tale qualità non abbia ancora assunto: con inevitabili riverberi anche in riferimento alla dedotta violazione del diritto di difesa, soltanto nel primo caso potendosi profilare ostacoli all'utilizzazione delle dichiarazioni. Ciò pure alla stregua del già ricordato principio in base al quale il divieto di esame opera solo con riferimento alle dichiarazioni rese «nel corso del procedimento» e non genericamente «in pendenza del procedimento» (v. sentenza n. 237/1993).

6. — Tali precisazioni — se conducono ad escludere ogni contrasto della norma denunciata con i parametri costituzionali invocati — consentono di ridurre in più precisi tracciati ermeneutici il problema riguardante la possibilità di assumere la deposizione del curatore del fallimento relativamente a fatti risultanti da dichiarazioni a lui rese dal fallito.

Una simile tematica, su cui ha insistito il giudice *a quo*, pur non indicando come oggetto di apposita impugnativa le relative prescrizioni codicistiche (il che — sia detto per inciso — dimostra ancora una volta come il vizio denunciato non esorbiti dall'area dell'art. 63 del codice di procedura penale), non può che ricevere una soluzione che sia attenta, da un lato, alla posizione del curatore fallimentare con riferimento alla possibilità di testimoniare su fatti a lui rivelati dal fallito nel corso del procedimento fallimentare e, dall'altro lato, alla utilizzazione nel processo penale, degli atti da cui emergano fatti di rilevanza penale a carico della persona esaminata proprio in forza delle dichiarazioni da questa rese al curatore del fallimento.

7. — Quanto a quest'ultimo profilo, dall'interpretazione della Corte di cassazione emerge come alla relazione del curatore fallimentare (entro la quale può essere contenuta l'indicazione di fatti appresi dal fallito) venga riconosciuta la natura di documento che, a norma dell'art. 234 del codice di procedura penale, può essere acquisito ed utilizzato come prova. E ciò perché la relazione non ha origine nel processo penale e non è finalizzata ad esso, diretta, come risulta, al giudice delegato e non al pubblico ministero; cosicché, anche se può contenere indicazioni utili ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, non costituisce di per sé una notizia di reato e, dunque, non può essere disciplinata come tale. Del resto, secondo il giudice penale di legittimità il diritto alla prova non deve essere compresso creando ipotesi di inutilizzabilità che non trovano sicuro ancoraggio nella norma processuale e non può ignorarsi che nella relazione del curatore possono confluire anche accertamenti analoghi agli atti irripetibili della polizia giudiziaria o del pubblico ministero che se la relazione non potesse essere acquisita non avrebbero modo di essere utilizzati a fini probatori.

8. — Relativamente al primo profilo, il richiamo all'art. 62 del codice di procedura penale che preclude la testimonianza sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non può, certo, coinvolgere le dichiarazioni rese al curatore. Il divieto, infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, presuppone pur sempre «che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza *de auditu* siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento» (sentenza n. 237/1993). Ed è sicuramente da escludere (cfr. la più volte ricordata sentenza n. 69/1984) che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una *notitia criminis*.

Che, poi, possa essere assunta la deposizione del curatore relativamente a fatti appresi dal fallito è circostanza da valutare in rapporto all'ambito di operatività degli artt. 62 e 195 del codice di procedura penale, senza che ciò comporti verifiche eccedenti l'ordinaria interpretazione delle norme codicistiche, non trascurando le enunciazioni della giurisprudenza ordinaria che si è pronunciata nel senso dell'utilizzabilità della testimonianza indiretta del curatore, secondo uno schema non riconducibile alle limitazioni derivanti dall'art. 62 del codice di procedura penale.

Il tutto anche considerando che da nessuna disposizione si ricava un precetto che precluda al curatore di deporre sui fatti appresi nell'esercizio delle sue funzioni, fermo restando, ove si tratti di deposizione *de relato*, l'osservanza delle prescrizioni concernenti la testimonianza indiretta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0495

N. 137

Ordinanza 20-27 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Poteri del p.m. - Divieto di emissione dell'atto senza il compimento di alcuna indagine e senza la preventiva assunzione delle dichiarazioni dell'indagato - Insoddisfacente tutela sostanziale dei valori coinvolti nel processo - Esigenza di compiere specifici atti di indagini - Non generalizzabilità ad ogni ipotesi - Non considerabile come costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato - Auspicio di una rimeditazione legislativa della materia - Manifesta infondatezza.

(C.C.P., art. 554, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 giugno 1994 dal Pretore di Arezzo - Sezione distaccata di Sansepolcro nel procedimento penale a carico di Rossi Leandro, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 16 giugno 1994 dal Pretore di Arezzo - Sezione distaccata di Cortona nel procedimento penale a carico di Roggi Alberto, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto il Pretore di Arezzo, nell'un caso quale giudice presso la Sezione distaccata di Sansepolcro e nell'altro di Cortona, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente al pubblico ministero di emettere il decreto di citazione a giudizio senza compiere alcuna indagine e senza prima «sentire» l'indagato;

che a tal proposito il giudice *a quo* rileva come il «fenomeno» della totale carenza di indagini abbia finito per assumere le caratteristiche di una prassi costantemente seguita presso gli uffici del pubblico ministero, e da ciò deriverebbero, a parere del rimettente, «conseguenze gravi e negative», fra le quali il notevole incremento dei processi, con conseguente allungamento dei tempi di celebrazione e connessi rischi di prescrizione dei reati, la diminuita possibilità per l'imputato di difendersi efficacemente, la possibilità che l'esercizio dell'azione penale sia fondata «sull'arbitrio e persegua scopi anomali» e la necessità per il giudice del dibattimento di «svolgere indagini preliminari di competenza degli organi di polizia giudiziaria e del pubblico ministero»;

che in rapporto a tale «grave smagliatura nel sistema processuale penale»; la disposizione oggetto di impugnativa verrebbe così a porsi in contrasto:

a) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, consentendo la norma la prassi censurata, non si assicura alla persona indagata il diritto «di difendersi entro un lasso di tempo ragionevole» e tale diritto verrebbe ad essere «addirittura eliminato alla radice nello stato e nella fase delle indagini»;

b) con l'art. 3 della Costituzione, sia perché — nei casi in cui il rinvio a giudizio si fonda su denuncia privata — si dà credito solo ad una delle parti che hanno interesse nella vicenda, sia perché è maggiormente garantita la posizione di chi viene rinviato a giudizio davanti al tribunale;

c) con l'art. 112 della Costituzione, perché l'esercizio della azione penale viene ad essere di fatto «delegato al privato»;

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sottopongono all'esame della Corte l'identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che il giudice *a quo*, dopo aver denunciato come «prassi costante» l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero senza aver compiuto alcuna indagine e senza aver interrogato l'imputato, deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui «autorizza» il pubblico ministero a serbare una simile condotta che, a parere del rimettente, è idonea a generare effetti lesivi dei principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione;

che le prospettazioni svolte dal giudice *a quo* in punto di fatto indubbiamente riflettono una problematica fortemente avvertita, essendo stato in più sedi e da più parti rilevato come l'impronta di accentuata semplificazione che il legislatore aveva inteso imprimere al rito pretorile si saldasse intimamente, per un verso, ad una rapida celebrazione della fase dibattimentale e, per l'altro, all'adeguata funzione di filtro che avrebbe dovuto svolgere l'auspicato massiccio ricorso ai procedimenti alternativi, sicché, risultando nella pratica spesso vanificati entrambi gli obiettivi, ha finito per entrare in crisi la coerenza stessa del modello processuale, con l'ovvia conseguenza di produrre risultati non di rado insoddisfacenti sul piano della tutela sostanziale dei valori coinvolti;

che peraltro, e pur dovendosi auspicare una rimeditazione legislativa che porti globalmente a soluzione i non pochi problemi offerti dalla pratica, le censure del giudice *a quo* si rivelano infondate, non essendo da un lato generalizzabile ad ogni ipotesi l'esigenza di compiere specifici atti di indagine (si pensi, ad esempio, alla *notitia criminis* su base documentale), né, sotto altro profilo, può ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato, iscrivendosi la stessa in una fase che per definizione precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione della imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto esercizio del diritto di difesa;

che del pari nessuna violazione subisce il principio di uguaglianza sotto entrambi i profili denunciati, giacché non sono fra loro comparabili situazioni soggettive eterogenee, quali sono quelle della parte offesa e dell'indagato, mentre le diversità che caratterizzano il rito pretorile rispetto a quello previsto per i reati di competenza del tribunale sono state in più occasioni ritenute conformi all'invocato parametro (v., da ultimo, ordinanza n. 22/1995), essendo le stesse in linea con il criterio di massima semplificazione che il legislatore delegante ha enunciato per connotare proprio quel tipo di procedimento;

che del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 112 della Costituzione, in quanto ancorché sulla base di una denuncia da parte di privati, la scelta se esercitare o meno l'azione penale spetta comunque e sempre al pubblico ministero,

a che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudici, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Pretore di Arezzo - Sezioni distaccate di Sansepolero e di Cortona, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27. aprile 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0496

N. 138

*Ordinanza 20-27 aprile 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Pensioni - Corresponsione del trattamento pensionistico per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni, dal 1° settembre 1993 - Differimento al 1° gennaio 1994** Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 439/1994 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con l'ordinanza emessa il 14 maggio 1994

dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sui ricorsi riuniti proposti da Maffezzoni Raffaele ed altre contro il Provveditorato agli studi di Milano ed altri iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Venosta Margherita ed altra nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, giudicando sui ricorsi riuniti proposti da Maffezzoni Raffaele ed altre contro i provveditorati agli studi di Cremona e Milano e il Ministero della pubblica istruzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993;

che si sono costituite innanzi alla Corte, in senso adesivo agli argomenti svolti dal giudice rimettente, le signore Margherita Venosta e Anna Bartoletti, parti nel giudizio di merito;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 439/1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993;

che, pertanto, la presente questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRÈ

*Il relatore:* GUIZZI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 139

Ordinanza 20-27 aprile 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Interessi - Cumulo di interessi e rivalutazione monetaria - Alterazione della loro natura - Qualificazione come interessi corrispettivi anziché risarcitori del danno da mora - Irragionevole differenziazione di trattamento dei crediti di lavoro rispetto alla regola generale del non-cumulo ex art. 1282 del c.c. - Riferimento alla interpretazione consolidata della Corte di cassazione - Tutela privilegiata dei crediti di lavoro - Disciplina non contrastante con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Manifesta infondatezza.****(C.P.C., art. 429, terzo comma).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1994 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Conti Claudio e la S.a.s. Milansped, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Claudio Conti contro la S.a.s. Milansped, il Pretore di Milano, con ordinanza del 28 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., «nella parte in cui prevede il cumulo di interessi e rivalutazione»;

che, ad avviso del giudice remittente, le peculiarità, rilevate da questa Corte nella sentenza n. 207/1994, che differenziano la disciplina dell'art. 429 dal diritto comune, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione, incidono sulla natura stessa degli interessi qualificandoli come interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., anziché risarcitori del danno da mora ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.;

che, pertanto, una volta elevato al dieci per cento il tasso degli interessi corrispettivi (art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353), sarebbe divenuta irragionevole la differenza di trattamento dei crediti di lavoro rispetto alla regola generale del non-cumulo di cui all'art. 1282 cod. civ.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che l'ordinanza ripropone alla Corte, sotto un identico profilo, la medesima questione già decisa con la sentenza citata e concludendo per una dichiarazione di inammissibilità;

Considerato che, secondo l'interpretazione consolidata della Corte di cassazione (superata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, peraltro non applicabile nel caso di specie), gli interessi previsti dall'art. 429 cod. proc. civ., hanno natura di interessi corrispettivi e pertanto, a differenza di quelli previsti dall'art. 1224 cod. civ., sono cumulabili con la rivalutazione della somma dovuta;

che la tutela privilegiata dei crediti di lavoro, nei termini della disciplina dei crediti di valore, è stata riconosciuta da questa Corte non contrastante con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto giustificata dalla rilevanza costituzionale dei crediti medesimi;

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0498

N. 140

Ordinanza 20-27 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Allievo del corso di formazione per agente di P.S. in prova - Dimissione dal corso per assenza protrattasi oltre i termini di legge - Ulteriore dimissione anche dal corpo - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 297/1994) - Razionalità della scelta legislativa - Attuazione del principio del buon andamento della p.a. - Manifesta infondatezza.**

[D.-L. 4 agosto 1987, n. 325, art. 4, primo comma, lett. d), e quinto comma, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402]. (Cost., artt. 3, 32 e 35, primo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Bertassello Tiziana contro il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione di Bertassello Tiziana nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 marzo 1994, ha sollevato — in relazione agli artt. 3, 32 e 35, primo comma, della Costituzione — questione di legittimità dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui dispone che l'allievo del corso di formazione per agente in prova, il quale sia stato dimesso per assenza protrattasi oltre i termini indicati nella citata disposizione, venga dimesso anche dal Corpo di Pubblica Sicurezza;

che il giudice *a quo*, nel richiamarsi all'ordinanza n. 84 del 1994, emessa in analogo giudizio dal T.A.R. della Liguria, osserva che la norma impone che l'allievo-agente di P.S. assente dal corso per oltre 30 giorni, ovvero per più di 40 in caso di infermità contratta durante il corso stesso, venga dimesso con cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, mentre in caso d'infermità contratta a causa di esercitazione pratica, come pure nell'ipotesi di assenza per maternità, è consentita la partecipazione al primo corso utile successivo;

che, secondo il remittente Tribunale, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoro e della salute, pari opportunità di tutela dovrebbero assistere tutti i soggetti impegnati nel corso;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità oppure d'infondatezza, in quanto la questione si presenterebbe negli stessi termini già esaminati dalla Corte con sentenza n. 297/1994;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, la quale ha altresì depositato memoria nell'imminenza della camera di consiglio, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 297/1994, in ragione dell'inidoneità delle situazioni invocate come termini di confronto ad essere assunte quali *tertia comparationis*;

che in tale decisione questa Corte ha sottolineato la razionalità della scelta che, in un sistema transitorio di reclutamento del personale, accorda un trattamento più favorevole all'allievo assente per causa connessa all'attività addestrativa;

che ciò rappresenta attuazione del principio di buon andamento della P.A. — evitando possibili strumentalizzazioni ostative ad una corretta selezione — e risulta prevalente nel bilanciamento con gli altri parametri costituzionali evocati;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto il giudice *a quo* non offre argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 35, primo comma, della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 141

Ordinanza 20-27 aprile 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Edilizia - Regioni Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria e Liguria - Rientro dell'abusivismo di necessità - Programmi di intervento - Determinazione dei criteri di formazione dei contenuti - sottrazione alla competenza legislativa e amministrativa - Introduzione nell'ordinamento del principio generale del silenzio-assenso per le concessioni edilizie - Carenza delle necessarie cautele minime - Attribuzione della giurisdizione sulla responsabilità per danno del sindaco e del responsabile del procedimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Omissione del necessario coordinamento con la giurisdizione del giudice ordinario - Carenza di tutela dell'interesse pubblico - Mancata conversione in legge nei termini dei decreti-legge impugnati - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468; d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, decimo e undicesimo comma, 7, secondo, quarto, quinto e sesto comma, e 8; d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, primo e undicesimo comma, 2, primo comma, 3, secondo comma, 4, primo e secondo comma, 5, terzo comma, 7, decimo comma, 8, secondo, quinto e settimo comma, e 9, primo, secondo, quarto e settimo comma).

(Cost., artt. 3, 5, 9, 24, 70, 71, 72, 73, 77, 97, 113, 115, 117, 118, 119, 128 e 130).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, commi 10 e 11, 7, commi 2, 4, 5 e 6, e 8 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) e degli artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 1 e 2, 5, comma 3, 7, comma 10, 8, commi 2, 5 e 7, e 9, commi 1, 2, 4 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria, Liguria ed ancora Emilia-Romagna, notificati il 17, 24, 26 agosto ed il 26 ottobre 1994, depositati in cancelleria il 26, 29, 30 agosto ed il 4 novembre 1994 ed iscritti ai nn. 60, 61, 62, 63, 64 e 79 del registro ricorsi 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con ricorsi notificati il 17, 24 e 26 agosto 1994, le Regioni Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria e Liguria, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 24, 77, 97, 113, 115, 117, 118, 119, 128 e 130 della Costituzione — degli artt. 3, 4 e 6, commi 10 e 11, e 8 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata);

che, con riguardo all'art. 3, viene osservato come esso si ponga in contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, in quanto sottrae alla competenza legislativa e amministrativa delle regioni la materia riguardante la determinazione dei criteri di formazione e dei contenuti dei programmi di intervento per il rientro dell'abusivismo di necessità, affidandola al Ministero dei lavori pubblici, con potere attribuito al Ministero del Tesoro di assegnare ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici le somme stanziare per la realizzazione dei menzionati programmi di intervento;

che identiche considerazioni in merito alla sottrazione delle competenze istituzionali regionali ed alla invasione delle relative sfere di attribuzioni legislative ed amministrative, vengono svolte da tutte le regioni ricorrenti circa il sancito conferimento ad organi statali delle funzioni di controllo e sostitutive per i provvedimenti di competenza del sindaco mediante la nomina di commissario *ad acta* prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 468 del 1994, che viene pertanto ritenuto lesivo degli artt. 5, 115, 117, 118 e 130 della Costituzione, nonché in ordine alla eccessiva analiticità della normativa statale, dettata in materia di opere pubbliche di interesse regionale, dal successivo art. 6, commi 10 e 11, ritenuto contrario agli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione;

che, inoltre, l'art. 8 del decreto-legge n. 468 del 1994 viene censurato con riferimento: a) agli artt. 5, 97, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione, in quanto priva i comuni della possibilità di disciplinare nel tempo l'espansione dell'abitato (comma 1); b) agli artt. 5, 9, 97, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione, in quanto introduce nell'ordinamento il principio generale del silenzio assenso per le concessioni edilizie, senza disporre le cautele minime necessarie ad assicurare la salvaguardia degli interessi pubblici, nonché in quanto fa divieto all'amministrazione di richiedere, ove necessarie, «ulteriori integrazioni documentali» (comma 3); c) agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto attribuisce la giurisdizione sulla responsabilità per danno del sindaco e del responsabile del procedimento per illegittimo diniego di concessioni edilizie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza provvedere alle necessarie modifiche delle regole processuali e senza il necessario coordinamento con la giurisdizione del giudice ordinario per la responsabilità dell'amministrazione (comma 7);

che le Regioni Emilia-Romagna, Campania e Liguria, dubitano altresì della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge *de quo*, con riferimento ai parametri dettati dagli artt. 3, 5, 9, 97, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione, in ragione della violazione del generale assetto di competenze, nonché (riguardo all'art. 1) della vanificazione dell'opera di regolamentazione e protezione del territorio e dell'ambiente da parte degli enti territoriali, in conseguenza della riapertura dei termini della sanatoria di cui al capo IV della legge n. 47 del 1985, della irragionevolezza dei limiti quantitativi indifferenziati di condonabilità, anche relativamente a situazioni urbanistiche tra loro diverse e della assimilazione del silenzio delle amministrazioni di tutela dei vincoli ad un parere favorevole, ed infine (relativamente all'art. 2, comma 1), della omissione nella connessa Tabella della previsione di una categoria di contribuzione per le opere di restauro e risanamento conservativo, ordinariamente soggette a concessione onerosa;

che le Regioni Toscana ed Umbria impugnano, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 117 e 118 della Costituzione, anche l'art. 5 del decreto-legge in oggetto, là dove sancisce la violazione del generale principio dell'intangibilità del giudicato e del limite dei rapporti esauriti, con ulteriore invasione delle competenze e delle funzioni amministrative regionali;

che la sola Regione Emilia-Romagna dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge n. 468 del 1994, in relazione agli artt. 9, 24, 97, 117, 118 e 128 della Costituzione, nella parte in cui non consente nessuna forma di tutela dell'interesse pubblico nel caso della automatica perdita di efficacia del provvedimento sindacale di sospensione dei lavori (comma 2), prevede la possibilità di «monetizzare» gli abusi sui beni paesistici e storico-artistici (comma 4), riduce drasticamente la sanzione per chi abbia costruito sulla base di concessioni annullate ed introduce una sanzione assolutamente tenue in caso di mutamenti di destinazione d'uso (comma 5), liberizzando totalmente le varianti «non essenziali» ed in parte le stesse varianti essenziali (comma 6);

che la Regione Liguria dubita infine della legittimità dell'intero decreto-legge *de quo*, in riferimento agli artt. 70, 71, 72, 73, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, avuto riguardo alla mancanza dei presupposti per intervenire con la decretazione d'urgenza in una materia già organicamente disciplinata dalle leggi n. 10 del 1977, n. 47 del 1985, n. 493 del 1993 e rispetto alla quale la regolarizzazione degli abusi pregressi non avrebbe alcun rapporto con la assunta finalità di rilanciare le attività economiche e di favorire la ripresa imprenditoriale, nonché alla complessiva invasione da parte della normativa statale della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia urbanistica;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, rigettata la domanda di sospensione dell'impugnato provvedimento normativo (proposta dalle Regioni-Campania, Toscana ed Umbria), i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque respinti;

che, con ricorso notificato il 26 ottobre 1994, la Regione Emilia-Romagna, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1, 3, comma 2, 4, 5, comma 3, 7, comma 10, 8, commi 2, 5 e 7, e 9, commi 1, 2, 4 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), in relazione agli artt. 3, 9, 24, 97, 113, 117, 118, 128 e 130 della Costituzione, in base a considerazioni integralmente conformi a quelle svolte nel precedente ricorso avverso il complesso normativo sostanzialmente identico;

Considerato che le questioni, complessivamente concernenti la medesima normativa, possono essere riunite e congiuntamente decise;

che i decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551, non sono stati convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione, come risulta dai comunicati rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 226 del 27 settembre 1994 e n. 277 del 26 novembre 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tanto più che i successivi decreti-legge in materia edilizia — n. 649 del 25 novembre 1994, n. 24 del 26 gennaio 1995, nessuno dei quali convertito in legge, nonché il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente — e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che all'art. 39 regola la medesima materia, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'intero decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), in relazione agli artt. 70, 71, 72, 73, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, commi 10 e 11, 7, commi 2, 4, 5 e 6, e 8 del medesimo decreto-legge, in relazione agli artt. 3, 5, 9, 24, 77, 97, 113, 115, 117, 118, 119, 128 e 130 della Costituzione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria e Liguria con i ricorsi di cui in epigrafe;*

*dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 1 e 2, 5, comma 3, 7, comma 10, 8, commi 2, 5 e 7, e 9, commi 1, 2, 4 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevata, in relazione agli artt. 3, 9, 24, 97, 113, 117, 118, 128 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 142

Ordinanza 20-27 aprile 1995

**Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell'epigrafe dell'ordinanza n. 66/1995.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

**Presidente:** prof. Antonio BALDASSARRE;**Giudici:** prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,  
dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,  
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel procedimento per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 66 del 1995;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella epigrafe dell'ordinanza n. 66 del 1995;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

## PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dispone che l'epigrafe della ordinanza n. 66 del 1995 sia corretta nel modo che segue: sostituire le parole «nel procedimento civile vertente tra Barbiero Ivano ed altro» con le parole «nel procedimento penale a carico di Barbiero Ivano ed altro».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE*Il redattore:* CHELI*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0501

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 19

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 1995*  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

**Regione Veneto - Impiego regionale - Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 - Previsione dell'equiparazione, a tutti gli effetti, di detto personale al personale assunto ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 - Conseguente applicazione al personale in questione dell'art. 4-bis del d.-l. n. 148/1993, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha autorizzato (in deroga all'art. 31 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) le pubbliche amministrazioni, che si trovassero ad utilizzare personale con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi del citato art. 7 della legge n. 544/1988, reclutato per la realizzazione di specifici «progetti-obiettivo», a bandire — a determinate condizioni — concorsi per la copertura dei corrispondenti posti nelle qualifiche funzionali richiedenti titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado - Lamentata indebita estensione della sfera di operatività di una norma statale, per giunta di natura derogatoria, a personale diverso da quello dalla norma stessa tassativamente indicato - Esorbitanza dalla competenza delle regioni in materia di musei e biblioteche di enti locali, della disciplina del rapporto di lavoro del personale, impiegato dai comuni, per il funzionamento di detti enti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 921/1988.**

(Delibera legislativa regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995).

(Cost., artt. 117 e 128).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma è domiciliato *ope legis*, contro il Presidente della giunta della regione Basilicata, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa n. 1599 del 6 marzo 1995 con la quale il Consiglio regionale della regione Basilicata ha approvato nel nuovo testo la l.r.: «abrogazione della l.r. 17 aprile 1995 n. 20 — Partecipazione della regione Basilicata al Consorzio lucano universitario» nel testo allegato al provvedimento medesimo (artt. 1, 2, 3 e 4) in relazione agli artt. 97 e 117 della Costituzione, art. 36 del d.lgs. n. 29/1993, art. 3, ventesimo comma, della legge n. 537/1993 e principi cui ad art. 22 della legge n. 724/1994.

Con provvedimento 24 gennaio 1995 n. 1528, del Consiglio regionale la regione Basilicata ha inteso abrogare la legge regionale n. 20/1995 (art. 1) recante «Partecipazione della regione Basilicata al Consorzio lucano universitario» con decorrenza del 25 luglio 1995 in quanto la scadenza di durata dell'Ente viene a cadere per decorso del termine alla predetta data.

Il suddetto Consorzio veniva costituito in data 24 luglio 1985 all'atto della cessazione della società consortile per la promozione e lo sviluppo dell'università di Basilicata S.p.a., per lo svolgimento della medesima attività e l'intero patrimonio sociale della predetta società per azioni veniva trasferito per obbligo statutario al Consorzio. Al detto Consorzio partecipavano gli stessi soci: regione Basilicata, comune di Potenza, provincia di Potenza e provincia di Matera della *ex* Società consortile S.p.a. con identiche quote di partecipazione e con obbligo di corrispondere un contributo annuo per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Con il suo art. 2 sulla delibera è stato testualmente disposto: «Le due unità di personale dipendente del disciolto Consorzio lucano universitario in servizio alla data del 1° gennaio 1994, previa istanza documentata, saranno assorbite dalla regione ed inquadrate nel proprio ruolo organico nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti vacanti nella pianta organica dell'ente».

La riferita delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio governativo siccome ritenuta in contrasto all'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993 e disposizioni cui all'art. 3 ventesimo comma, della legge n. 537/1993 e con i principi desumibili dall'art. 22 della legge n. 724/1994.

In data 11 marzo 1995 è pervenuta al commissario di Governo presso la regione Basilicata comunicazione dell'avvenuta riapprovazione nella seduta consiliare del 6 marzo 1995 con delibera n. 1599 con cui è stato disposto oltretocché l'abrogazione della l.r. n. 20 del 17 aprile 1985 (art. 1) anche l'inquadramento nel ruolo organico della regione

nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti vacanti nella pianta organica dell'Ente, e previo superamento di concorso per titoli ad esse riservato, di due unità di personale dipendente del disciolto Consorzio lucano universitario e già in servizio alla data dell'11 gennaio 1994 (art. 2).

Il provvedimento in questione è censurabile per la disposizione cui all'art. 2 ove prevede l'inquadramento *ope legis* nel ruolo regionale del personale dipendente del disciolto Consorzio lucano universitario — il cui rapporto di lavoro sembra avere natura contrattuale di tipo privatistico — essendo in contrasto con i principi generali in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni cui all'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993 e con le disposizioni cui all'art. 3, ventesimo comma, della legge n. 537/1993 nonché con i principi ribaditi con l'art. 22 della legge n. 724/1994.

Il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ha dettato una serie di disposizioni espressamente destinate a costituire principi fondamentali dell'art. 117 della Costituzione.

Come chiaramente si desume dall'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993 l'assunzione negli impieghi nelle p.a. avviene nei soli modi disciplinati dalle ipotesi a), b) e c) del primo comma e con le modalità di cui al secondo comma.

L'art. 3, ventesimo comma, della legge n. 537/1993 ha stabilito il principio secondo il quale le amministrazioni pubbliche assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi cui all'art. 36 citato, primo comma, solo per le lettere b), c) e dell'art. 42 del d.lgs. n. 29/1993 (categorie protette).

L'art. 22 della legge n. 724/1994 ha poi fatto divieto (sesto comma) alle pubbliche amministrazioni di assumere personale di ruolo a tempo indeterminato ivi compreso quello appartenente alle categorie protette.

Inoltre con il settimo comma ha richiamato l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 537/1993 (v. principi di mobilità); con l'ottavo comma ha fissato possibilità di assunzione solo in applicazione del medesimo art. 22 anche con le graduatorie di idonei di concorsi precedenti.

Con il quindicesimo comma ha previsto la verifica dei carichi di lavoro in base ai principi e criteri fissati nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma... con definizione delle dotazioni organiche (sedicesimo comma) previa verifica dei carichi di lavoro e con individuazione delle procedure, della loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione cui alle lettere b) e c) del quindicesimo comma a comunicarsi alle amministrazioni indicate nel diciassettesimo comma (cfr. pure diciottesimo comma); è inoltre previsto (diciannovesimo comma) il monitoraggio delle linee di attività omogenee, in base ai dati emergenti dai carichi di lavoro, per la definizione dei parametri di dimensione delle dotazioni organiche (diciannovesimo comma), il contingentamento di personale a tempo parziale (ventesimo e ventunesimo comma).

Dal contesto delle richiamate disposizioni emergono dunque una serie di principi generali che la risposta delibera legislativa della regione Basilicata non ha con evidenza rispettato riservando a personale (avente rapporto di lavoro di tipo privato) accesso riservato e privilegiato, e non aperto a tutti, cioè a dipendenti del disciolto Consorzio lucano universitario (a sua volta subentrato alla S.p.a. Consortile ex art. 2602 del c.c.) e richiamando la condizione del servizio alla data del 1° gennaio 1994, con procedure semplificate di accesso nei ruoli regionali ed alle relative qualifiche funzionali.

Ciò oltretutto senza la previa definizione delle oggettive e reali esigenze di risorse umane nell'ambito di una razionale riorganizzazione delle strutture pubbliche e senza altresì dar corso alle procedure di mobilità.

Per cui, anche tenuto conto dei principi cui agli artt. 117 e 97 Costituzione, e soprattutto delle richiamate disposizioni normative nn. 29 e 537 del 1993 e 724/1994, appare evidente il contrasto della delibera legislativa con le richiamate disposizioni legislative.

In effetti, così come prefigurata dalla legge regionale in esame, la «copertura» dei posti negli organici regionali non si dimostra rispondente agli obiettivi ed ai mezzi (pur essi vincolatamente imposti dal legislatore statale) di riassetto organizzativo degli apparati e del personale della p.a., apparendo — piuttosto — ispirata da *favor*, per i dipendenti in servizio al 1° gennaio 1994 prima presso S.p.a. e poi presso un Consorzio poi disciolto (con rapporto di tipo privatistico) cui viene consentito (in sostanza, attraverso un agevolato inquadramento) l'accesso definitivo a superiori qualifiche funzionali e con una mobilità di tipo residuale, di per sé diversa sia per tempi di attuazione che per fini, da quella delineata dalle succitate norme statali di principio.

Si perpetua per tal modo, in forme appena mascherate, quel sistema di reinquadramenti di personale che, invalsi fino a pochi anni or sono, s'è reso incompatibile con le linee della riforma del 1993 e con la legge n. 734/1994 le quali sono prefisse un ottimale impiego di risorse umane ed un conseguente contenimento della spesa pubblica, imponendo una ben precisa scansione temporale ed un gradato ricorso ai diversi strumenti di soddisfacimento delle effettive esigenze di organico nel settore del pubblico impiego.

Per i motivi esposti, il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe indicata per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993; art. 3, ventesimo comma, della legge n. 537/1993 e art. 22 della legge n. 724/1994.

Saranno prodotti, unitamente a copia della delibera di impugnazione della P.C.M., il testo «rinviato» della legge, il provvedimento di rinvio ed il testo «riapprovato».

Roma, addì 24 marzo 1995

L'avvocato dello Stato, Carlo TONELLO

95C0440

N. 20

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 1995  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

**Regione Toscana - Beni in genere - Facoltà della regione di attribuire a titolo di proprietà ad un comune o ad una provincia beni patrimoniali disponibili della regione stessa utilizzati dall'ente locale per l'erogazione di servizi o per lo svolgimento di funzioni istituzionali, con l'obbligo di mantenere la destinazione di detti beni, di non alienarli, di non costituire su di essi diritti reali o personali senza l'autorizzazione del consiglio regionale - Previsione che, in caso di mutamento di destinazione dei beni in questione, la regione ne riacquisti la proprietà non *ipso iure*, ma in seguito a decreto del presidente della regione che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene - Previsione, altresì, della facoltà della regione di trasferire, a titolo oneroso, agli stessi enti, altri beni di sua proprietà diversi da quelli sopra menzionati, con le condizioni e le procedure previste dalla legge impugnata, con il divieto per venti anni di ulteriore alienazione e di costituzione di diritti di superficie - Indebita legiferazione della regione in materia di diritto privato riservata allo Stato.**

(Delibera legislativa regione Toscana riapprovata il 7 marzo 1995).

[Cost., artt. 117, 119 (relativamente alla prima questione), e 42, primo, secondo e terzo comma].

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato nei confronti della regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 7 marzo 1995, e concernente «attribuzione ai comuni e alle province di beni immobiliari regionali».

Con telegramma 27 febbraio 1995 il Governo ha rinviato la delibera legislativa 31 gennaio 1995, poi riapprovata con qualche modificazione.

1. — L'art. 1, primo comma, della delibera legislativa in esame prevede che «possono essere attribuiti in proprietà a titolo gratuito» ad un comune o ad una provincia beni patrimoniali disponibili della regione «che siano utilizzati» (non è precisato se in tutto o anche solo in parte, e in quale momento) dall'ente locale «per l'erogazione di servizi» (non è precisato quali servizi ed a chi erogati) ovvero «per lo svolgimento di funzioni istituzionali» (non è precisato se siano comprese anche quelle esercitate per delega ex art. 118, terzo comma, della Costituzione).

L'art. 5, dopo le modifiche apportate in sede di riapprovazione, prevede:

- a) nel primo comma, che il comune o provincia si obbliga «a mantenere la destinazione dei beni»;
- b) nel secondo comma, che il comune o provincia si obbliga «a non alienare ... né a (*rectius*, ed a non) costituire su di essi diritti reali o personali» (quindi anche a non dare in locazione o affitto) senza il consenso della regione da esprimersi in forma di «autorizzazione» data dal consiglio regionale;
- c) nel terzo e quarto comma, che «il mutamento della destinazione» (non si parla più degli atti di cui al secondo comma) «determina il riacquisto della proprietà ... da parte della regione»; e ciò non *ipso iure*, ma — parrebbe — per effetto di un decreto (non meramente dichiarativo) del presidente della giunta regionale che costituisce «titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della regione».

L'art. 5 che precede contrasta con l'art. 117 — in particolare con il c.d. «limite del diritto privato» —, con l'art. 119, primo e quarto comma, della Costituzione — comma quest'ultimo ove è ravvisabile una riserva relativa di legge statale —, e con l'art. 42, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione (e potrebbe aggiungersi l'art. 121, quarto comma, della Costituzione).

Ed invero gli «obblighi» di cui ai primi due commi dell'art. 5 pongono, al «diritto di godere e di disporre» (art. 832 del cod. civ.), vincoli che impediscono l'esercizio di facoltà dominicali «tipiche» e quindi danno luogo ad una figura di proprietà diversa da quella «tipica» data dal codice civile (cfr. anche art. 826, primo comma, del cod. civ.). Né appare sostenibile che gli «obblighi» in questione sarebbero non «reali» e perciò esterni al diritto di proprietà: i divieti di alienazione (specie se illimitati nel tempo) di beni (specie se immobili) e di diritti reali su essi costituiti sono considerati con disfavore dal codice e dalle leggi civili (arg. artt. 692 e segg. del cod. civ.) e comunque sono eccezionali e tassativi (cfr. art. 1024 del cod. civ.) proprio in considerazione della forte incidenza di essi sul contenuto essenziale ed intrinseco della proprietà; parimenti deve dirsi per i divieti, specie se assoluti (come nel primo comma), di mutamento delle destinazioni d'uso (ovviamente qui non si parla di diritto urbanistico).

Ancor più vistosa la contrarietà ai menzionati parametri costituzionali del terzo e quarto comma, dell'art. 5, ove si introduce, oltretutto in violazione di una riserva di legge statale, un atipico «modo di acquisto» che sostanzialmente concreta una ipotesi di espropriazione senza indennizzo, e si configura un atto (non è chiaro se di diritto amministrativo o di diritto privato) produttivo di effetti civilistici traslativi e suscettibile di essere trascritto nei registri immobiliari. A questo proposito, si osserva che il carattere «aperto» dell'art. 2645 del cod. civ. non autorizza ingerenze dei legislatori regionali nella disciplina delle trascrizioni immobiliari.

2. — L'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa in esame prevede che «gli altri beni» (ossia i beni non considerati nel primo comma) del patrimonio disponibile regionale «possono essere attribuiti in proprietà a titolo oneroso» a comuni e provincie (sin qui nulla di anomalo); il comma però aggiunge «con le condizioni e le procedure previste dalla presente legge». Se ben si è compreso, si introdurrebbe un divieto di vendere altrimenti, e quindi anche secondo il diritto comune (ed a prezzo liberamente pattuito) il che è di per sé parecchio anomalo, è diventa irrazionale quando ricordato con l'art. 3, primo comma («entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge»).

Il successivo art. 6 prevede anche per questi beni attribuiti «nella forma di compravendita» (così si esprime l'art. 8, terzo comma) un divieto di alienazione e di costituire su di essi diritti di superficie (non anche altri diritti reali o personali). Tale divieto è qui limitato nel tempo a venti anni. Inoltre, l'art. 8, al secondo e terzo comma, prevede che l'attribuzione dei beni «è sottoposta» (parrebbe diverso da «può essere sottoposta») a non precisate «condizioni» e «riserve», che non pare debbano risultare anche dal rogito (l'art. 8, terzo comma, menziona solo il divieto di alienazione).

Anche gli artt. 3, primo comma, 6 ed 8, terzo comma, contrastano con gli artt. 117 e 119, primo e quarto comma della Costituzione, per le ragioni sopra indicate con riferimento all'art. 5 della stessa delibera. Anche se, ovviamente, un divieto non eterno di alienazione è meno deformante la figura «tipica» della proprietà.

*Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata, quanti agli articoli indicati nel ricorso.*

*Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri*

Roma, addì 26 marzo 1995

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

## N. 223

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Verciani Francesco ed altri*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 10595/92 r.g.n.r., n. 99/95 r.g.dib.

All'odierna udienza il pretore sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, si osserva che gli imputati sono stati citati a giudizio per rispondenza della violazione dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 [capo a) dell'imputazione], ipotesi depenalizzata dall'art. 6 del d.-l. n. 9/1995.

In punto di motivazione della non manifesta infondatezza si rileva quanto segue.

1) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

Si rileva violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento dal confronto tra il disposto dell'art. 23, primo comma, e l'ultimo comma dell'art. 21 della legge n.319/1976 così come introdotto dall'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 9/1995.

Infatti, con quest'ultima disposizione è stata depenalizzata la condotta di effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione, con la conseguenza che risulta penalmente sanzionata la condotta di chi attivi uno scarico prima che gli venga rilasciata l'autorizzazione richiesta, mentre costituisce mero illecito amministrativo la condotta, certamente più grave, di chi attivi lo scarico senza neppure richiedere l'autorizzazione stessa.

Il paradosso normativo è ancora più evidente laddove si consideri che, essendo rimasta inalterata la previsione di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge n. 319/1976 (secondo il quale nel caso in cui l'autorizzazione richiesta non venga concessa si applicano il primo ed il terzo comma dell'art. 21) l'esercizio dello scarico con autorizzazione richiesta e non concessa viene punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, mentre rimane sempre nella sfera dell'illecito amministrativo l'esercizio dello scarico che, non essendo mai stata richiesta alcuna autorizzazione, è sfuggito totalmente al controllo dell'autorità titolare del potere autorizzatorio.

La disparità di trattamento e l'incoerenza logica che derivano da tale situazione non possono rinvenire alcuna adeguata giustificazione, atteso che, come rilevato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 7/1963), il principio di uguaglianza viene preservato solo laddove le disparità di trattamento legislativamente contemplate si fondino su presupposti logici obiettivi e su esigenze concrete.

2) *Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.*

Il principio della riserva di legge in materia penale ha quale primo e fondamentale significato quello che le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e che l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e venga assicurato comunque l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, con la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione.

Nella materia che ci occupa, invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è ottenuta di fatto la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Deve altresì rilevarsi alla reiterazione dei decreti-legge in materia penale con identico contenuto, ovvero, più spesso, come nel caso di specie, con contenuto diverso, consegue la sottrazione di fatto al Parlamento della possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». È evidente che se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi, quali il giudicato, non modificabili in sede giurisdizionale con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche vengano giudicate sotto la vigenza di due diversi decreti con differenti conseguente esito del processo.

Va ulteriormente considerato che la continua reiterazione di diversi decreti-legge di disciplina della stessa materia denota in modo evidente, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti di «necessità ed urgenza» postulati dall'art. 77 della Costituzione, requisiti che, se in ipotesi possono ritenersi esistenti in relazione al primo dei decreti-legge adottati, sono certamente venuti meno ad oltre un anno di tempo di distanza e quindi dopo un periodo tale da consentire la ordinaria legiferazione del Parlamento.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Lucca, addì 23 febbraio 1995

*Il pretore: CAPRANICA*

95C0480

N. 224

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Andreini Pietro ed altro*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 9865/92 r.g.n.r., n. 101/95 r.g.dib.

All'odierna udienza il pretore sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, si osserva che gli imputati sono stati citati a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 21, primo comma, della legge n. 30/1976, ipotesi depenalizzata dall'art. 6 del d.-l. n. 9/1995.

In punto di motivazione della non manifesta infondatezza si rileva quanto segue.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 223/1995).*

95C0481

## N. 225

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1995 dal pretore di Lucca  
nel procedimento penale a carico di Maionchi Bruno*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 7171/91 r.g.n.r., n. 1240/94 r.g.dib.

All'odierna udienza il pretore sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, si osserva che l'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976, [capo a) dell'imputazione], ipotesi depenalizzata dall'art. 6 del d.-l. n. 9/1995.

In punto di motivazione della non manifesta infondatezza si rileva quanto segue.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 223/1995).*

95C0482

## N. 226

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1995 dal pretore di Lucca  
nel procedimento penale a carico di Franchini Caterina*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 7167/91 r.g.n.r., n. 1239/94 r.g.dib.

All'odierna udienza il pretore sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, si osserva che l'imputata è stata tratta a giudizio per la violazione dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976, [capo a) dell'imputazione], ipotesi depenalizzata dall'art. 6 del d.-l. n. 9/1995.

In punto di motivazione della non manifesta infondatezza si rileva quanto segue.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 223/1995).*

95C0483

## N. 227

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1995 dal pretore di Lucca  
nel procedimento penale a carico di Barsanti Assunta*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 17122/92 r.g.n.r., n. 1241/94 r.g.dib.

All'odierna udienza il pretore sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, si osserva che l'imputata è stata tratta a giudizio per la violazione dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976, ipotesi depenalizzata dall'art. 6 del d.-l. n. 9/1995.

In punto di motivazione della non manifesta infondatezza si rileva quanto segue.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 223/1995).*

95C0484

## N. 228

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal pretore di Lucca  
nel procedimento penale a carico di Lorenzetti Giuseppe*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 77).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 5617/92 r.g.n.r., n. 95/95 r.g.dib.

All'odierna udienza il pretore sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, si osserva che l'imputato è stato citato a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976, ipotesi depenalizzata dall'art. 6 del d.-l. n. 9/1995.

In punto di motivazione della non manifesta infondatezza si rileva quanto segue.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 223/1995).*

95C0485

N. 229

*Ordinanza emessa il 1º marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno sull'istanza proposta da Petrarolo Franco*

**Processo penale - Esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato - Ritenuta omessa previsione in caso di revoca parziale della stessa con conseguente rideterminazione della pena residua anche in caso di patteggiamento - Lesione del principio di eguaglianza - Assoggettamento del condannato ad una parte di pena per fattispecie abrogate o dichiarate incostituzionali.**

(C.P.P. 1988, art. 673).

(Cost., artt. 3 e 25).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Carlo Calvaresi, in funzione di giudice dell'esecuzione.

Letti gli atti del proc. n. 14/93 r.g. esecuz. relativo a Petrarolo Franco nato il 2 dicembre 1957 in S. Benedetto del Tronto, sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 1º marzo 1995, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con istanza depositata il 15 dicembre 1993, il difensore di Petrarolo Franco chiedeva la revoca della sentenza del g.i.p. presso il tribunale di Ascoli Piceno in data 19 febbraio 1991, divenuta irrevocabile in data 12 marzo 1991, con cui il predetto imputato era stato condannato, a norma dell'art. 444 del c.p.p., alla pena complessiva di anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e L. 2.500.000 di multa per i reati p. e p. dagli artt. 73, quinto comma, del t.u.l. stup. n. 309/1990 ed 81 c.p.v. del c.p., 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modif.

Deduceva l'istante che, quanto al reato p. e p. dell'art. 73 del t.u.l. stup. n. 309/1990 (capo A della rubrica), il fatto non era più previsto dalla legge come reato poiché depenalizzato dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171, dichiarativo del risultato abrogativo del *referendum* popolare del 28 aprile 1993.

Dall'esame della sentenza in oggetto e degli atti che l'imputato detenesse la sostanza stupefacente per uso diverso da quello proprio, esclusivo e personale poiché non sussistevano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per sostenere, ex art. 192 del c.p.p., che la droga fosse destinata alla cessione a terzi o comunque non all'uso personale del detentore, in definitiva, la pena era stata «patteggiata» solo per l'oggettivo superamento della «dose media giornaliera», criterio successivamente abrogato dal richiamato *referendum*. Chiedeva pertanto, invocando l'applicazione dell'art. 673 del c.p.p., la revoca del capo di sentenza recante la condanna per il reato ex art. 73 del t.u.l. stup., previa scissione del diverso reato ex artt. 81 c.p.v. del c.p., 2 e 7 della legge n. 895/1967, già ritenuto unificato sotto il vincolo della continuazione, e la rideterminazione della pena residua in relazione al solo reato non interessato dalla richiamata *abolitio criminis*.

Ciò premesso, sentite le parti all'odierna udienza camerale ritiene questo g.i.p. che effettivamente il Petrarolo potrebbe in teoria beneficiare della declaratoria di *abolitio criminis*, non sussistendo agli atti del fascicolo 4/91 rip. prova alcuna di finalità diversa dall'uso personale nella contestata detenzione di eroina.

È necessario, peraltro, sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, poiché l'art. 673 del c.p.p. non sembra contemplare la fattispecie di sentenza di condanna relativa a più reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, uno solo dei quali sia stato abolito per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.

La norma in esame attribuisce infatti al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sentenza di condanna o il decreto penale nel caso in cui la norma incriminatrice venga abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima.

In tali ipotesi, il giudice dell'esecuzione, su istanza dell'interessato (l'interesse deve essere concreto ed attuale, secondo Cass. 20 aprile 1990, Vecchio), seguendo la procedura camerale di cui all'art. 666 del c.p.p. a pena di nullità (Cass. 30 aprile 1992, Rimmer), revoca la sentenza di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti (ordine di cancellazione dell'iscrizione al casellario giudiziale, ecc.).

Il predetto meccanismo, apparentemente semplice e lineare, trova tuttavia alcune ipotesi in cui non sembra in grado di operare, a meno di precisi interventi del legislatore o della Corte costituzionale.

L'art. 673 del c.p.p. sembra infatti concepito e strutturato per la sola ipotesi di una sentenza o decreto di condanna riguardante una o più norme abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime.

Non sembra, al contrario, che l'art. 673 del c.p.p. sia applicabile nei casi di sentenze o decreti penali di condanna riguardanti norme abrogate o dichiarate incostituzionali e norme rimaste in vigore: si pensi, in proposito, alle sentenze aventi ad oggetto più capi d'imputazione dei quali solo alcuni sono relativi a reati abrogati.

In tutte le predette ipotesi, occorrerebbe che al giudice dell'esecuzione fosse attribuito espressamente il potere di provvedere ad una revoca «parziale» della sentenza o del decreto penale di condanna, eliminando quei capi della condanna relativi a norme abrogate o dichiarate incostituzionali. Inoltre, al giudice dovrebbe anche essere attribuito esplicitamente il potere di provvedere alla rideterminazione della pena residua a seguito della revoca «parziale».

Ovviamente, tale soluzione aprirebbe il varco ad ulteriori profili problematici.

Si pensi in primo luogo all'ipotesi in cui la sentenza di condanna abbia giudicato del reato *A* e del reato *B*, ritenendoli unificati sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.v. del c.p.

Nel caso di *abolitio criminis* riguardante il solo reato *B*, si potrebbero porre due diverse ipotesi: nel caso in cui la fattispecie abrogata costituisca il reato meno grave e sia stata assorbita nell'aumento della pena base previsto per la continuazione, sembrerebbe sufficiente eliminare detto aumento e lasciare in vigore la pena base; nel caso in cui la fattispecie abrogata costituisca invece il reato più grave, sul quale sia stata determinata la pena base, appare ovvio che non può essere lasciato in vigore il solo aumento di pena per la continuazione, dovendosi al contrario rideterminare l'intera pena.

Ma, in questa seconda ipotesi, può il giudice dell'esecuzione con un provvedimento avente natura di ordinanza, sia pure adottato nel contraddittorio camerale, incidere sulla statuizione di una sentenza (o decreto penale) divenuta cosa giudicata?

Si pensi ancora, in secondo luogo, all'ipotesi di pena «patteggiata» per i reati di cui ai capi *A* e *B* dell'imputazione, anch'essi ritenuti unificati dal vincolo della continuazione (ed è questo il caso che specificamente ci occupa) in cui l'*abolitio criminis* riguarda il reato più grave, utilizzato per il calcolo della pena base.

Alle problematiche esposte nel primo caso si aggiungerebbe un ulteriore profilo: la rideterminazione della pena base in relazione al reato sopravvissuto alla *abrogatio criminis* richiederà un nuovo «accordo» tra le parti? Come potrebbe il giudice dell'esecuzione, con mera ordinanza, incidere su di una sentenza che sanciva un incontro di volontà tra la parte pubblica — p.m. e la parte privata — imputato?

In differente fattispecie, l'art. 188 disp. att. del c.p.p., richiede un nuovo accordo delle parti per applicare la disciplina del concorso formale o del reato continuato tra due distinte condanne «pateggiate», e dunque non è dato capire perché detto nuovo accordo potrebbe essere pretermesso qualora si tratti di scindere il vincolo continuativo già ritenuto sussistente in sede di unica condanna «patteggiata».

Detti profili problematici sono stati evidenziati solo per far rilevare che l'art. 673 del c.p.p. è formulato in modo tale da non assegnare esplicitamente al giudice della esecuzione un potere di revoca «parziale» della sentenza o del decreto di condanna ed un conseguente potere di rideterminazione della pena residua; né vengono esplicitamente regolati i meccanismi di funzionamento di un'eventuale «revoca parziale».

Si potrebbe forse ritenere che simili poteri sono implicitamente contenuti nella norma poiché il termine «revoca» utilizzato dall'art. 673 del c.p.p. non esclude comunque una possibilità di «revoca parziale» e poiché la rideterminazione della pena potrebbe ritenersi compresa nei «provvedimenti conseguenti» che il giudice dell'esecuzione deve adottare a seguito di una eventuale «revoca parziale».

Tuttavia è indubbio che l'art. 673 del c.p.p. avrebbe dovuto più opportunamente prevedere in modo esplicito la possibilità di revoca della sentenza o del decreto di condanna «o di un capo della sentenza, o del decreto di condanna» ed avrebbe dovuto altresì indicare, tra i «provvedimenti conseguenti», quello di rideterminazione della pena nel caso di revoca «parziale», indicando, da ultimo, i criteri da seguire nel caso di ritenuta continuazione e di condanna «patteggiata».

Si ribadisce, al contrario, che l'attuale formulazione dell'art. 673 del c.p.p., nella sua interpretazione logica e letterale, pare non consentire al giudice dell'esecuzione un simile ventaglio di possibilità, essendo chiaramente contemplata la sola ipotesi della sentenza o del decreto di condanna per una o più fattispecie tutte abrogate o dichiarate incostituzionali.

\* Pertanto, posto che può legittimamente sussistere anche un interesse alla revoca parziale di una sentenza, ed alla conseguente rideterminazione della pena residua (si pensi alla possibilità per il condannato di beneficiare di una

successiva sospensione condizionale della pena a seguito della riduzione della pena inflitta con la condanna parzialmente revocabile), l'art. 673 del c.p.p. sembrerebbe affetto da illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa provvedere alla revoca parziale della sentenza o del decreto penale di condanna ed alla conseguente rideterminazione della pena, anche in caso di condanne *ex art.* 444 del c.p.p., trattandosi di situazione sostanzialmente identica, almeno sotto il profilo dell'interesse del condannato, a quella della revoca totale della sentenza o del decreto di condanna riguardanti esclusivamente fattispecie di reato abrogate.

L'attuale formulazione dell'art. 673 del c.p.p. appare in contrasto anche con l'art. 25 della Costituzione, poiché, escludendo la possibilità di revoca «parziale» della sentenza o del decreto di condanna, il condannato verrebbe assoggettato ad una pena (*rectius*, ad una parte di pena) per una fattispecie abrogata o dichiarata incostituzionale al momento dell'esecuzione e ne dovrebbe subire gli effetti per il solo fatto del collegamento, col vincolo della continuazione, a fattispecie non interessata dall'abrogazione o dalla declaratoria di incostituzionalità.

Va pertanto ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 del c.p.p. per contrasto con gli art. 3 e 25 della Costituzione, nonché la rilevanza della questione stessa ai fini della decisione sull'istanza di revoca parziale depositata il 15 dicembre 1993 dal difensore di Petrarolo Franco, oggetto del presente procedimento esecutivo.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, per le ragioni indicate in motivazione;*

*Ordina la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Ascoli Piceno, addì 1<sup>o</sup> marzo 1995

*Il giudice per le indagini preliminari - giudice dell'esecuzione: CALVARESÌ*

95C0486

N. 230

*Ordinanza emessa il 13 maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 aprile 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rocca Raffaele contro la s.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati*

**Prescrizione e decadenza - Prescrizione annuale in materia di contratto di trasporto - Mancata previsione che la norma in esame non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di un rapporto di lavoro parasubordinato (fattispecie: autotrasporto di cose per conto terzi per il quale è previsto il sistema di tariffe a forcella) - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita per la stessa fattispecie dal d.l. n. 92/1993, convertito in legge n. 162/1993, per contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge stesso per i quali si applica la prescrizione quinquennale - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela del lavoro.**

(C.C., art. 2951).

(Cost., artt. 3, 24 e 35).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Rocca Raffaele, elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli 33, presso l'avvocato E. Canoni, rappresentato e difeso dall'avvocato A. Arbasino, giusta delega a

marginale del ricorso, ricorrente contro Valdata Laterizi Prefabbricati s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via delle Medaglie d'Oro, 266 presso l'avvocato G. B. D'Ascia, rappresentata e difesa dall'avvocato G. Di Valentino, come da procura a margine del controricorso; controricorrente per l'annullamento della sentenza del tribunale di Voghera 14 aprile 1991-27 aprile 1992 r.g. n. 1277/91;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 1991 dal consigliere relatore dr. Guglielmucci;

Udito l'avvocato A. Arbasino;

Udito l'avvocato G. Di Valentino;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dr. Tondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Raffaele Rocca che per un certo numero di anni aveva — con organizzazione prevalentemente personale — effettuato trasporti per la s.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati la ha convenuta innanzi al pretore giudice del lavoro per aver ricevuto pagamenti inferiori alle tariffe previste dalla legge n. 298/1974.

Il pretore ha affermato la propria competenza — attesa la continuità esistente fra i singoli trasporti effettuati — ed ha accolto la domanda, rigettando l'eccezione di prescrizione di un anno in base all'art. 2951 del c.c.: il giudice di primo grado ha infatti ritenuto che ad un rapporto parasubordinato — quale era quello dedotto in giudizio — non si applica la predetta prescrizione, propria del contratto di lavoro, bensì quella dei crediti di lavoro subordinato.

Di diverso avviso è stato sul punto il tribunale di Voghera che ha ritenuto che si era in presenza di una fattispecie nella quale i singoli contratti di trasporto — sia pure stipulati continuativamente — non davano luogo ad un fenomeno sostanziale — ontologicamente di lavoro subordinato — che giustificasse l'estensione della intera disciplina prevista per lo stesso: sicché la prescrizione resta regolata dall'art. 2951 del c.c.

Ricorre per cassazione il Rocca che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2951 del c.c.

Egli sostiene che il processo di omologazione fra lavoro parasubordinato e subordinato non si esaurisce su un piano meramente formale — processuale — e comporta — invece — l'estensione al primo di tutte le regole — sostanziali — che garantiscono il lavoratore subordinato in quanto soggetto socialmente ed economicamente subalterno rispetto al datore di lavoro.

Sulla questione sottopostale la Corte rileva quanto segue.

L'unificazione del regime processuale — introdotta dall'art. 409 del c.p.c. — per il lavoro subordinato (409 n. 1) e per fattispecie tradizionalmente appartenenti all'ambito della parasubordinazione (409 n. 3) è indubbiamente sintomatica di una affinità ontologica fra gli stessi.

In particolare, la continuità della prestazione — prevalentemente a carattere personale — rispetto ad un unico datore di lavoro, implica una subordinazione socio-economica non diversa da quella propria del lavoratore subordinato.

Alla omologazione legislativa sul piano processuale — dovuta verosimilmente alla predetta affinità — non ha però corrisposto da parte della giurisprudenza di questa Corte, una generalizzata estensione al lavoro parasubordinato di tutte le regole tutelative e garantistiche della particolare posizione del lavoratore subordinato nell'ambito del rapporto che lo lega al datore di lavoro; al contrario, in alcune decisioni essa ha negato che l'art. 409 n. 3 vada oltre la funzione di unificazione delle regole processuali per i due tipi di lavoro (7497/1986 e 1245/1989).

E, tuttavia, altre decisioni fanno ritenere che — ciò nonostante — si sia sviluppato, sebbene in materia non sempre univoca, un processo di diritto vivente nella direzione della estensione a talune fattispecie di lavoro subordinato di alcune delle più peculiari garanzie del lavoro subordinato.

I punti più rilevanti di tale processo appaiono i seguenti:

a) con la sent. 4928/1981 ha riconosciuto ai lavoratori parasubordinati l'applicabilità dell'art. 2126 del c.c. per la tutela di prestazioni svolte in rapporto di fatto;

b) con le sentt. 4057/1983 e 7550/1987 ha riconosciuto il regime per le rinunce e transazioni introdotto dall'art. 6 della legge n. 533/1973 (nuovo testo dell'art. 2113 del c.c.) ai rapporti in questione;

c) con la sent. 3278/1978 ha riconosciuto il diritto di sciopero;

d) con la sent. 32444/1987 ha operato la estensione della rivalutazione *ex art. 429 del c.p.c.* ai crediti di lavoro parasubordinato;

e) la decisione dell'udienza del 3 maggio 1994 in corso di pubblicazione, ha ritenuto che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 5 del c.c. riguarda anche la indennità di fine rapporto spettanti per lavoro parasubordinato.

Tale processo di omologazione — generato dall'esigenza di una piena eguaglianza garantistica fra le due figure in ragione della loro sostanziale identità ontologica — non può non estendersi anche alle regole che disciplinano la prescrizione dei crediti di lavoro ove è ancora più evidente il pregiudizio derivante da un termine breve (art. 2948 n. 4).

Nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte — c.d. trasporti a forcella con tariffe inderogabili — il legislatore ha avvertito tale esigenza con l'art. 2 del d.-l. n. 92/1993 conv. nella legge n. 162/1993 ed ha disposto che «per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974 n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore».

La regola che secondo altra decisione di questa Corte in corso di pubblicazione non è sintomatica di una tendenza generalizzata alla estensione delle garanzie del lavoro autordinato a quello parasubordinato — è inapplicabile alla fattispecie per cui è causa — esauritasi fra il 1984 ed il 1987: sicché essa ricade sotto la disciplina dell'art. 2951 del c.c. che prevede il termine prescrizione di un anno, naturalmente senza sospensione.

L'applicazione di tale norma — propria di un comune contratto civilistico stipulato fra parti con parità sostanziale fra loro — comporta sul terreno della parasubordinazione — ossia della disuguaglianza di fatto fra le parti — la disciplina propria di un rapporto insorto fra soggetti dei quali uno non è subordinato all'altro.

In tal maniera, irrazionalmente, vengono omologate — quanto alla disciplina della prescrizione — fattispecie ontologicamente diverse: e tanto comporta la violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione.

Peraltro, l'imposizione di un termine breve pregiudica la tutela giudiziale di un soggetto che per conservare la continuità del rapporto nonostante la autonomia organizzativa della propria prestazione è inverosimile che possa nell'immediatezza richiedere la tutela del proprio diritto al giusto corrispettivo.

Tanto si traduce in una violazione del precetto enunciato dal comma I dell'art. 35 della Costituzione secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni giacché per la tutela di una posizione soggettiva inerente a fattispecie propria della subordinazione socio-economica viene fatta applicazione di regola propria di un contratto civilistico, così impedendo la pienezza di tutela reintegratoria per una forma particolare di lavoro (parasubordinato) per il quale il legislatore ed il diritto vivente hanno individuato la giusta collocazione nell'ambito della subordinazione sostanziale, sia pure connotata dalla autonomia organizzativa di cui è privo il lavoratore subordinato.

La norma (art. 2951 del c.c.) è altresì impeditiva per il lavoratore subordinato di un efficace esercizio del diritto di difesa: e in tal maniera si pone anche in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

In conclusione la piena applicabilità dell'art. 2951 del c.c. anche ad una fattispecie appartenente al lavoro parasubordinato solleva fondati dubbi di costituzionalità della norma stessa e poiché — per quanto sopra esposto — appare rilevante per la decisione del giudizio

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2951 del c.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione nella parte in cui non precede che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 13 maggio 1994.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

95C0487

N. 231

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 1995 dal tribunale militare di Padova  
nel procedimento penale a carico di D'Ambra Giuseppe*

**Reati militari - Criterio di riconoscimento della militarità del reato - Possibilità di considerare «reato militare» ogni violazione della legge penale militare - Esclusivo riferimento al dato formale - Conseguenze sulla giurisdizione, sul sistema sanzionatorio e relativa esecuzione - Lamentato contrasto con il principio di uguaglianza e dei limiti posti dalla Costituzione alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace.**

**Reati militari - Percosse tra parigrado commesse per motivi privati al di fuori del servizio - Prevista applicabilità della normativa penale militare nonostante la (ritenuta) insussistenza, nel caso, di esigenze di disciplina militare di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 382/1978 - Irrazionalità.**

(C.P.M.P., artt. 37 e 222).

(Cost., artt. 3 e 103).

#### IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro D'Ambra Giuseppe, nato il 22 giugno 1974 a Pompei (Napoli), atto di nascita n. 587/A/I; residente a Torre del Greco (Napoli) in via S. Gennariello n. 6, celibe incensurato; soldato presso il 76° Rgt. «Napoli» in Cividale del Friuli (Udine) e aggregato all'82° Rgt. «Torino» in Cormons (Udine), libero.

Imputato di percosse (art. 222 del c.p.m.p.) perché il 25 maggio 1994 in Grado percuoteva parigrado Nacci Raffaele con pugni e schiaffi.

A seguito di richiesta di applicazione di pena da parte dell'imputato e del p.m.

#### OSSERVA

1. — Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento le parti hanno concordemente richiesto l'applicazione della pena nella misura di mesi uno di reclusione militare, previa concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione di cui all'art. 444 del c.p.p. e con il beneficio di cui all'art. 163 del c.p.

Il tribunale, a questo punto, sulla scorta dei dati risultanti dal fascicolo del p.m., trasmesso ai sensi dell'art. 131 disp. att., nell'accertare gli eventuali estremi per la pronuncia della sentenza liberatoria di cui all'art. 129 del c.p.p., rileva che emerge dall'incarto processuale che il giovane D'Ambra Giuseppe, all'epoca soldato di leva, durante la libera uscita in Grado Pineta, il 21 maggio 1994, dopo aver cenato e bevuto in una pizzeria, in preda ad ebbrezza, veniva colto di fatto, per motivi privati, con il parigrado Nacca, percuotendolo ripetutamente.

Ciò premesso, ritiene il tribunale di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del c.p.m.p. — di cui oggi il D'Ambra deve rispondere —, per la mancata previsione di specifiche condizioni che ne delimitino l'applicabilità a ragioni di servizio o di disciplina, nei termini di cui appresso si dirà.

2. — Invero, l'art. 222 del c.p.m.p. (percosse) — come d'altronde gli altri reati contro la persona contenuti nel libro secondo, titolo quarto, capo terzo (percosse, ingiuria, diffamazione e minaccia) — si applicano per il sol fatto che il soggetto attivo e passivo rivestono la qualità di militare.

In riferimento a tali fattispecie non vi è alcuna disposizione normativa che ponga limitazioni ai relativi ambiti di applicabilità.

Così, circoscrivendo il campo all'ipotesi di lesione personale di cui all'art. 222 (ma le medesime considerazioni potrebbero formularsi per gli artt. 223, 226 e 229 del c.p.m.p.), all'interno di essa vanno ricondotti: 1) fatti criminosi tra parigrado, che presentino requisiti di «intraneità» al servizio o alla disciplina militare, commessi in qualsiasi luogo (militare o civile); 2) fatti tra parigrado, commessi per motivi privati in luogo civile o militare; 3) fatti a danno di soggetti aventi grado inferiore o superiore fra loro, ma avvenuti per «cause estranee al servizio ed alla disciplina» (art. 199 c.p.m.p.).

L'art. 222 del c.p.m.p. — comprendente le eterogenee menzionate categorie di fatti — è, comunque, sempre, «reato militare» ai sensi dell'art. 37, primo comma, del c.p.m.p., secondo cui «qualunque violazione della legge penale militare è reato militare».

La dottrina e la giurisprudenza prevalente hanno costantemente ritenuto che tale proposizione costituisca la nozione di reato militare e, violando le regole della sillogistica, la hanno tradotta in quella inversa, secondo cui «qualunque reato militare è violazione della legge penale militare».

Ne è seguito un sistema estremamente formalistico, in cui il mero dato dell'inclusione in una legge penale militare — definita tale dal legislatore — vincola l'interprete e comporta, quindi, senz'altro, la qualificazione del fatto come «reato militare», con conseguente negazione di ogni spazio interpretativo, funzionale rispetto ad una nozione che tenga conto, in modo sostanziale ed appagante, della «militarità» del bene giuridico leso.

Al riguardo, però, si osserva che l'art. 103, unico comma della Costituzione, secondo cui i tribunali militari «in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate», con riferimento specifico al limite oggettivo, non può non comportare che si accerti il «carattere obiettivamente militare dei reati previsti dalla legge penale militare» (Corte cost., 8 aprile 1958 n. 29), in quanto la detta norma costituzionale «non può introdurre un effettivo limite, se non sottendendo una nozione di reato militare di carattere contenutistico, desumibile dalla stessa Carta Costituzionale» (Corte cost., 5 giugno 1980 n. 81). Il che può, poi, inequivocabilmente desumersi, dall'avverbio rafforzativo: «soltanto».

Né consegue che l'art. 37 del c.p.m.p., facendo dipendere dal solo dato formale la qualifica di un fatto come reato «militare», fa sì che tale definizione giuridica si attagli, oltre che a fatti lesivi di interessi militari, anche ad episodi non aventi tali connotati.

Nella specie, ciò è evidente, trattandosi di fattispecie che non esplica alcuna — neppure astratta — lesività su beni o interessi militari.

Per quanto detto, la nozione di reato militare di cui all'art. 37 del c.p.m.p. pecca per difetto e per eccesso: per difetto, in quanto non ricomprende nel suo ambito ogni fatto lesivo di interessi militari (ne esulano la corruzione, l'abuso d'ufficio, la concussione, il peculato d'uso, l'omicidio tra parigrado, etc.); per eccesso in quanto vi rientrano fatti estranei alla tutela degli stessi.

Sotto tale profilo, è ravvisabile una violazione dell'art. 103 della Costituzione: infatti, quest'ultimo, seppur non definisca il concetto di «reato militare» e ne rinvii la formulazione ad altra non specificata fonte, impone — come soluzione, quindi, costituzionalmente obbligata — che esso sia «definito come violazione di legge penale posta a tutela di valori afferenti l'istituzione militare, esplicitamente o implicitamente garantiti dalla Carta costituzionale» (Corte cost., 5 giugno 1980, n. 81).

Il dubbio di costituzionalità investe, perciò, l'art. 37, comma primo, del c.p.m.p., in relazione all'art. 103, unico comma, della Costituzione.

La questione non può poi non estendersi anche all'art. 222 del c.p.m.p. che, in base al citato art. 37, è reato militare anche quando ha ad oggetto fatti — come quello in esame — privi di lesività di interessi militari.

3. — Deve inoltre rilevarsi un profilo ulteriore di incostituzionalità dell'art. 37 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'inquadramento di un fatto nell'ambito di una figura di reato contenuta nel codice penale militare ne comporta la definizione, come detto, di «reato militare» e quindi l'applicazione della speciale disciplina che si discosta da quella ordinaria per molteplici aspetti: pene principali ed accessorie (e relativa esecuzione), cause di giustificazioni, circostanze attenuanti ed aggravanti speciali (artt. 47 e 48 del c.p.m.p.).

Inoltre — sebbene pienamente applicabile il nuovo rito comune anche al processo militare — è tuttora vigente la richiesta di procedimento del comandante di corpo (art. 260 del c.p.m.p.), dal momento che nei reati militari contro la persona (artt. 222 e 229 del c.p.m.p.), sarebbe sempre insita «un'offesa alla disciplina ed al servizio, una lesione di un interesse eminentemente pubblico, che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela» (sent. n. 42/1975 e 449/1991).

Bisogna però tener conto, a parere del tribunale, che vi sono fatti che non presentano elemento alcuno di interferenza con beni o interessi, pur *lato sensu*, militari e che pur vengono sottoposti alla speciale disciplina. Tra questi emergono i fatti di lesione personale — come quello in esame — commessi per motivi ed in situazioni assolutamente estranee al servizio ed alla disciplina.

Gli effetti discriminatori che ne derivano sono chiari: fatti lesivi di interessi solamente «comuni» vengono sottratti alla loro naturale disciplina, quella comune, per essere assoggettati a quella militare; per altro verso, medesimo trattamento sanzionatorio viene comminato, in base alla normativa penale militare a fatti eterogenei, quanto all'interesse leso, tra loro, come sopra specificato.

Di qui il profilo di incostituzionalità dell'art. 37 del c.p.m.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.

4. — Ma anche a voler considerare la questione con specifico riferimento all'art. 222 del c.p.m.p., ricorrono elementi di incostituzionalità di questo ultimo, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Come accennato, nella disciplina dei reati contro la persona (artt. 222 e 229 del c.p.m.p.) sono riconducibili tutti i fatti commessi da militare in danno di militare, senza ulteriori connotazioni limitative.

Non si ignora certo che nell'ambito militare — che costituisce forma obbligata di convivenza sociale — devono prevalere «esigenze di ordine e disciplina rinforzati» (Corte costituzionale, 12-18 luglio 1984, n. 213) che giustificano il ricorso alla speciale e più intensa tutela penale militare; vero è però che la norma qui impugnata — art. 222 del c.p.m.p. — ricomprende, come già accennato, anche fatti che non sono caratterizzati da alcuna afferenza con esigenze del servizio e della disciplina militare, ai quali, pur in assenza di qualsiasi collegamento con l'ordinamento militare, si applica la normativa speciale del c.p.m.p.

Gli effetti discriminatori sul piano pratico sono molteplici: per un fatto «comune» di lesione personale sarà, ad esempio, concedibile l'attenuante della «ottima condotta militare» (art. 48, ultimo comma, del c.p.m.p.) o addebitabile l'aggravante del grado rivestito (art. 47, n. 2 del c.p.m.p.). La decisione poi circa la perseguibilità sarà sottratta alla parte lesa ed affidata al comandante di corpo, che dovrà valutare inesistenti riflessi di natura pubblicistica (Corte cost. nn. 397/1987, 42/1975 e 449/1991) in ordine ad un fatto che è ontologicamente meramente privato. Senza contare che esso, essendo considerato reato militare, è sottoposto (art. 263 del c.p.m.p.) alla giurisdizione militare; che, non essendo perseguibile a querela, non è ammissibile il tentativo di conciliazione (art. 564 del c.p.p.) né la rimettibilità della condizione di procedibilità. Vicende che, invece, comporterebbero, se qualificato il reato come comune, effetti favorevoli al reo.

Se ne deduce l'irrazionalità della norma penale di cui all'art. 222 del c.p.m.p. — e quindi la violazione dell'art. 3 della Costituzione — nella parte in cui non sono previsti limiti all'applicabilità della stessa.

Al riguardo, potrebbe ipotizzarsi come *tertium comparationis*, per la determinazione dei limiti della fattispecie di cui all'art. 222, la disposizione di cui all'art. 199 del c.p.m.p., che stabilisce le condizioni di applicabilità della normativa sull'insubordinazione ed abuso di autorità e che in ipotesi potrebbe costituire un riferimento *ad acta finium regundorum* tra percorsi comuni (art. 581 del c.p.) e militari: (art. 222 del c.p.m.p.).

Tuttavia non può al riguardo disconoscersi che la normativa dell'insubordinazione ed abuso di autorità, essendo a sua volta speciale nell'ambito della materia penale militare, risponde all'esigenza di «tutelare l'irrinunciabile bene della disciplina militare, che comporta che durante il servizio siano rigorosamente garantiti il rispetto del rapporto

gerarchico intercorrente tra superiore ed inferiore e l'osservanza da parte del primo dei doveri di comportamento inerenti alla sua funzione». Essa deve perciò essere applicata in tutti i casi in cui «la connotazione obiettivamente militare faccia venire in gioco il bene della disciplina e, quindi, la rilevanza del rapporto gerarchico» (Corte cost., 17-24 gennaio 1991 n. 22). Diversamente, nei fatti del tipo di quello in esame, non si verifica lesione del rapporto gerarchico, ma della disciplina militare, intesa nella differente accezione di ordinata convivenza nell'ambito del consorzio militare. Ad essi, come sostenuto dalla Corte costituzionale, «restano applicabili, oltre le sanzioni disciplinari, quelle previste dagli artt. da 222 a 229 del c.p.m.p.» (Corte cost., sent. cit. n. 22/1991).

Perciò si ritiene necessario piuttosto rinvenire nell'ordinamento vigente un principio — diverso da quello di cui all'art. 199 del c.p.m.p. ad esclusiva salvaguardia del rapporto gerarchico — a cui ancorare l'applicazione della norma dell'art. 222 del c.p.m.p. e delle rimanenti ipotesi contro la persona, tal che si tuteli in modo esauriente la disciplina militare in senso ampio, intesa come ordinata e pacifico svolgimento della vita associata nella compagine militare.

È superfluo notare che l'accezione, da ultimo usata, di «disciplina militare» è più estesa e ricomprende quella relativa all'aspetto del rapporto gerarchico; ciò comporta che dovrà riconoscersi una maggior ampiezza nel margine di applicazione delle norme di cui agli artt. 222 e 229 del c.p.m.p. rispetto a quelle dell'insubordinazione ed abuso di autorità,

Ritiene il Collegio che un valido riferimento normativo sia offerto dall'art. 5, terzo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), secondo cui il regolamento di disciplina militare si applica ai casi in cui i militari «si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) svolgono attività di servizio;
- b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- c) indossano l'uniforme;
- d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali».

Infatti, tale norma, definendo i limiti di applicazione del regolamento di disciplina militare, enuclea i casi in cui un comportamento, in riferimento a specifiche modalità soggettive, temporali o locali, possa imprimere lesione, oltre che al rapporto gerarchico, anche più genericamente all'ordinata convivenza nella compagine militare e quindi alla disciplina militare in senso ampio. E nulla osta che questa delimitazione possa valere anche nell'ambito dell'ordinamento penale, come del resto lascia intendere la stessa Corte costituzionale (sent. n. 22/1991).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve perciò anche sollevarsi questione di costituzionalità dell'articolo 222 del c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui detta norma si applica anche al di fuori delle condizioni stabilite dall'art. 5, terzo comma, legge n. 382/1978.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità istituzionale degli artt. 222 e 37 del c.p.m.p., in relazione agli art. 3 e 103 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Padova, addì 22 febbraio 1995

*Il presidente: ROSIN*

*Il giudice estensore: BLOCK*

N. 232

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1995 dal pretore di Trieste  
nel procedimento penale a carico di Pahor Samo

Reato in genere - Oltraggio a corpo amministrativo - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di mesi sei di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività a fronte del modesto disvalore sociale del fatto - Lesione del principio di eguaglianza, della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici.

(C.P., art. 342).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 97).

#### IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Samo Pahor, imputato del delitto di oltraggio a un corpo amministrativo (art. 342 del c.p.);

Rilevato che questo pretore ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 del c.p., nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di mesi sei di reclusione, pronuncia d'ufficio la seguente ordinanza.

Punto di partenza della riflessione è proprio la sentenza della suprema Corte (n. 341/1994) con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 341, primo comma del c.p. nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

In tale pronuncia la Corte ha riaffermato il principio secondo cui appartiene alle discrezionalità del legislatore, la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale, rimanendo tuttavia compito del supremo Collegio quello di verificare il rispetto del limite della ragionevolezza nell'uso di tale discrezionalità (in tal senso la giurisprudenza costituzionale si è espressa nelle note sentenze n. 409/1989, n. 343 e 422/1993 richiamate nella sentenza da ultimo citata).

La finalità rieducativa, insita poi nel precetto di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, implica la necessità di una rispondenza al principio di proporzionalità tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra (come espressamente affermato anche in altra decisione di codesta Corte n. 313/1990).

Adattando tali principi al caso di specie, non può non osservarsi come l'oggetto specifico della tutela penale sia comune a tutti i delitti di «oltraggio» e come pertanto l'oltraggio a un corpo amministrativo, rappresenti solo uno degli aspetti di tutela penale che lo Stato appresta al normale funzionamento e prestigio della pubblica amministrazione, contro le offese morali dirette — a causa o nell'esercizio delle funzioni o del servizio — alle persone fisiche o agli uffici che sono rappresentanti ed organi della pubblica amministrazione stessa.

Da qui una duplice direzione della tutela penale volta a proteggere l'una, il rispetto dovuto alla p.a. nelle persone dei pubblici ufficiali (art. 341 del c.p.) e degli impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 344 del c.p.); l'altra, quello dovuto all'autorità inerente ai pubblici uffici considerati impersonalmente (artt. 342 e 343 del c.p.).

La maggiore o minore gravità dei diversi titoli di reato menzionati è ben delineata dal legislatore con la previsione di pene diversificate.

Ora, nel caso di specie, il legislatore ha previsto un minimo edittale eguale a quello dell'oltraggio a p.u., limitandosi con la previsione di un massimo: tre anni contro i due, ad evidenziare la maggiore gravità del reato *de quo*, (essendo lo Stato offeso immediatamente nella unitarietà del suo organo mentre le persone fisiche concorrenti alla costituzione di quest'ultimo rimangono in seconda linea); ma la minor gravità rispetto all'oltraggio a magistrato in udienza per il quale sono previste pene, anche nel minimo, ben superiori.

Allora il punto della riflessione è il seguente: è mutata la scala gerarchica dei valori morali e giuridici prodottisi nel tempo trascorso dall'entrata in vigore del codice penale, in relazione al quadro delineato dalla Costituzione, per essere il rapporto uomo-società non un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima, sì che la pena minima edittale prevista per tale reato, appare sproporzionata in eccesso.

La necessità di una tutela penale dell'onore e del prestigio del corpo amministrativo dello Stato, viene tutt'oggi nel comune sentire ed avvertito in modo maggiore rispetto alla ipotesi-base (art. 341), non giustifica tuttavia — e pertanto conflige con la coscienza sociale —, la sanzione prevista edittalmente nel minimo, laddove la maggiore gravità del reato *de quo*, rispetto all'oltraggio a p.u. è già garantita dalla previsione di una pena edittale più elevata nel massimo.

Quest'ultima, mentre da un lato consente all'organo giudicante — nei casi in cui maggiormente è avvertito il disvalore sociale e giuridico della condotta posta in essere —, di applicare una pena più elevata nel massimo rispetto a quella irrogabile nella ipotesi-base, dall'altro lato gli impedisce di dare una risposta sanzionatoria effettivamente proporzionata all'entità della lesione ed idonea ad essere meglio accettata dal condannato e dalla maggioranza dei consociati, nelle ipotesi caratterizzate da modestia e ciò tanto più dopo la intervenuta dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 341 c.p. la cui interpretazione consente, facendo ricorso ai principi generali, la individuazione del limite di 15 gg. di reclusione ex art. 23 del c.p.

Si pensi, tra gli altri, ai casi di cd. arbitrarietà putativa in cui l'organo giudicante non possa applicare — pena la riforma della sentenza emessa — la scriminante (supposizione erronea della sussistenza della previsione di cui all'art. 4 del d.lgs. 14 settembre 1944, n. 288) atteso il costante indirizzo giurisprudenziale negativo espresso dalla Cassazione sul punto (nonostante il parere contrario di autorevole dottrina).

In tali casi, a volte, la supposizione non pretestuosa né colposa dell'agente, sulla sussistenza della scriminante, non consentendo per i motivi esposti, l'applicazione dell'art. 4 del d.lgs. citato in relazione all'art. 59, ultimo comma, del c.p., consentirebbe al giudice una valutazione più benevola della condotta posta in essere, mediante l'irrogazione di una pena in concreto meno grave.

Ecco allora che il minimo edittale previsto per tale reato appare sproporzionato in eccesso (tanto più se rapportato a quello di cui all'art. 341 del c.p., già dichiarato incostituzionale), facendo ritenere presumibile la violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la irrogazione di pena sproporzionata al grado di effettivo disvalore del fatto, comprometterebbe la finalità rieducativa della prima e dell'art. 3 della Costituzione in quanto si avrebbe violazione di un principio di eguaglianza sostanziale.

A conferma di ciò basta il raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 594 c.p. aggravato dall'art. 61 n. 1 del c.p.

Né a ciò osta il tenore letterale di quest'ultima norma, atteso che tutti i delitti di oltraggio, altro non sono che ingiuria, che il legislatore ha voluto disciplinare sotto un titolo a sé stante (appunto di «oltraggio») proprio per la particolarità dell'offesa che tocca un interesse pubblico (nel che si sostanzia la sua maggiore gravità), allorché la persona privata, riveste una pubblica funzione o l'offesa stessa sia rivolta al pubblico ufficio o servizio gestito dall'individuo o dall'ufficio stesso.

La procedibilità di ufficio prevista per i reati di oltraggio già protegge il prestigio e il buon andamento della p.a., ed evidenzia il trattamento sanzionatorio più grave di quello riservato all'ingiuria, mentre uno sbilanciamento tra tutela della p.a. e del p.u. e il valore della libertà personale parrebbe sussistere nella previsione di un minimo edittale così elevato, cui è vincolato il giudice, nell'applicazione della pena, nelle fattispecie più lievi.

Ultimo parametro normativo per il giudizio di costituzionalità appaiono gli artt. 24 e 97 della Costituzione.

L'inadeguatezza in eccesso di una sanzione penale inuisce anche sul diritto di difesa del cittadino che nei casi in concreto meno gravi, non accede facilmente ai riti alternativi che pur comportano sensibili riduzioni di pena, essendo più difficile teoricamente riuscire ad ottenere pene pecuniarie sostitutive di quelle detentive, e preferisce affrontare il dibattimento con elevati costi e lungaggini, a tutto discapito del buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici.

Appare ovvio come l'eliminazione del minimo edittale, così come è accaduto per l'oltraggio a p.u., consentirebbe la possibilità di un numero maggiore di definizioni predibattimentali, a tutto beneficio della difesa.

La rilevanza della questione nel presente processo è evidente: nell'eventualità che il giudicante dovesse emettere sentenza di condanna, potrebbe applicare una pena inferiore ai sei mesi di reclusione.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, 24 e 97, primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 del c.p. nella parte in cui prevede un minimo edittale di mesi sei di reclusione;*

*Sospende il presente procedimento;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Trieste, addì 14 febbraio 1995

*Il pretore: SALVA*

95C0489

N. 233

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Cappelli Mario contro l'I.N.A.I.L.*

**Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.N.A.I.L. - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.**

**Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.**

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.**

**Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Limitazione al 30 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.**

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, primo comma, lett. b), 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1659/1992 proposto dal Cappelli Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pistilli Sipio presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Magnagrecia n. 117 contro l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Rizzi e Dario De Petrillo presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via IV novembre n. 144 per l'accertamento del diritto al computo della maggiorazione del 5% dello stipendio previsto per l'incarico di coordinamento conferitogli in costanza di servizio, ai fini della determinazione del trattamento di servizio e di quello previdenziale, nonché del diritto al computo, ai fini del trattamento di fine servizio, dell'indennità integrativa speciale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inail;

Viste le memorie proposte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 9 novembre 1994, la relazione del consigliere Guido Salemi e udito, altresì, l'avv. Pistilli Sipio per il ricorrente e l'avv. De Petrillo per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con atto notificato il 16 aprile 1992, l'ing. Mario Cappelli, che ha prestato servizio nell'Inail sino al 31 marzo 1991 e che, a tale data, era inquadrato nella prima qualifica professionale con incarico di coordinatore, ha chiesto l'accertamento del diritto al computo della maggiorazione del 5% dello stipendio previsto per l'incarico di coordinamento, ai fini della determinazione del trattamento di servizio e di quello previdenziale, nonché del diritto al computo, ai fini del trattamento di fine servizio, dell'indennità integrativa speciale.

A sostegno della prima pretesa, il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di questo Tribunale e del Consiglio di Stato la quale, argomentando dalla natura retributiva dell'indennità di coordinamento, ha statuito che la stessa rientra tra le voci retributive da prendere a base ai fini della determinazione dei trattamenti di previdenza e di quiescenza.

In relazione alla seconda pretesa il ricorrente, richiamate la sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 e la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha osservato che le disposizioni recate da quest'ultima sono in contrasto con i precetti costituzionali e con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte.

In particolare, mentre rimarrebbero inalterati i criteri che informano il computo dell'indennità integrativa nei confronti dei dipendenti degli enti locali e dei lavoratori del settore privato, si penalizzerebbero gli altri due settori del pubblico impiego (enti pubblici non economici ed altre pubbliche amministrazioni), indicandosi due diverse percentuali di computo dell'indennità integrativa speciale (30% e 60%) in maniera indiscriminata e senza tener conto della necessità di evitare che la adozione di percentuali di compressione nel computo incida sulle posizioni dei soggetti meno retribuiti.

Inoltre, il legislatore, nell'adottare la disciplina in esame, non avrebbe tenuto conto dell'attuale disciplina fiscale da applicare alle indennità di fine rapporto, né della diversa base di calcolo dell'indennità integrativa speciale (ad esempio, i dipendenti degli enti locali possono contare sul computo dell'intera indennità, mentre i dipendenti del parastato ne fruiscono nel limite di L. 1.081.000 annue).

Ancora, appare costituzionalmente illegittimo che il legislatore, nel prevedere, con l'art. 3, la riliquidazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti cessati dopo il 30 novembre 1994 con la inclusione dell'indennità integrativa speciale, abbia altresì disposto che sulla somma dovuta non debbano essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorrente ha, pertanto, eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, quarto comma, 3, terzo comma, e 4 della legge n. 87/1994 in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 38 della Costituzione.

Resiste al ricorso l'Amministrazione intimata.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 1994, il ricorso è passato in decisione.

Alla camera di consiglio del successivo 14 novembre, questo Tribunale ha accolto la pretesa del ricorrente diretta all'inclusione dell'indennità di coordinamento nei trattamenti di quiescenza e di previdenza.

#### DIRITTO

1. — I ricorrenti indicati in epigrafe, già dipendenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, computando a tal fine anche l'indennità integrativa speciale.

Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'art. 1, terzo comma, lett. b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 con gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; con gli artt. 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e con gli artt. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi e i tempi indicati nella motivazione della sentenza stessa, è entrata in vigore la legge 29 gennaio 1994, n. 87, la quale, «in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati conseguente all'applicazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1), dispone che, a decorrere dal 1° dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27

maggio 1959 n. 324, e successive modificazioni, viene computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili «a» per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità».

La stessa legge dispone all'art. 4 che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti» e che «i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto».

Entrambe le disposizioni assumono evidenza nel presente giudizio e, come rilevato dal Consiglio di Stato in fattispecie analoghe (cfr. Sez. VI, 3 maggio 1994, n. 664 e 8 giugno 1994, n. 953), pongono dubbi di loro incostituzionalità.

2.1. — L'art. 4 della legge considerata determina la dichiarazione di estinzione d'ufficio del giudizio, con compensazione fra le parti delle spese relative.

In tale suo disposto esso sembra porsi in contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione e la questione, relativa non appare manifestamente infondata.

2.2. — La legge in esame, nel prescrivere che il trattamento con cassa previsto si applica anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento (art. 3, primo comma), dispone poi che l'applicazione del trattamento ai dipendenti già cessati dal servizio «avviene a domanda, che deve essere presentata dall'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994» (art. 3, secondo comma).

In tale contesto normativo, la disposizione contenuta nell'art. 4 successivo incide direttamente sul diritto di difesa quale garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Se è vero infatti che i precetti qui sanciti non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa, quale espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, eventualmente condizionandone l'esercizio all'esperimento di una procedura amministrativa, ciò non toglie tuttavia che sussistono limiti ad una siffatta discrezionalità, fra cui il principale è rappresentato dalla condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze. In relazione a tale principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, il limite anzidetto risulta ampiamente superato allorché, come nella specie, il legislatore intervenga successivamente all'esercizio dell'azione con disposizioni preclusive intese a vanificare la tutela giurisdizionale, specie se questa sia stata già sperimentata, essendosi resa necessaria — come è reso evidente dalla intervenuta pronuncia di incostituzionalità — a seguito di puntuali inadempienze legislative a fronte di posizioni soggettive, che la Corte costituzionale ha poi ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione.

Ed infatti, la sopravvenuta disciplina legislativa, come è appena il caso di ricordare, è solo in parte frutto della scelta discrezionale del legislatore, dal momento che consegue alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme previgenti e nasce dalla esigenza, sottolineata dalla stessa Corte, di provvedere con adeguata tempestività a «reintegrare l'ordine costituzionale violato».

È dunque chiaro che, quanto meno sul piano della sussistenza del diritto, non può riconoscersi alla legge in esame alcun carattere innovativo e che, con riguardo alla posizione sostanziale dedotta nel giudizio, soltanto la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennità di anzianità trova risposta nella nuova legge, essendo nella previgente legislazione statale, siccome emendata dalla pronuncia costituzionale, il riconoscimento della titolarità del diritto ad un adeguato computo dell'indennità medesima.

Sul piano della razionalità non si sottrae al sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione la disposizione normativa, che imponendo la dichiarazione di estinzione, si risolve appunto nella vanificazione di quegli stessi giudizi, che hanno reso possibile la proposizione incidentale della questione di legittimità costituzionale e che dunque, seppur ancora non definitivamente decisi con sentenza passata in cosa giudicata, pur tuttavia hanno consentito di incidere sull'ordinamento generale attraverso la pronuncia suddetta.

2.3. — L'illegittimità della norma è ancor più aggravata dalla previsione di una domanda da proporsi entro un determinato termine di decadenza da parte di quei soggetti che avevano già proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale, si da attrarre nello stesso profilo di illegittimità costituzionale anche la disposizione contenuta nell'art. 3, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui non esonera dalla proposizione della domanda in sede amministrativa tali soggetti, abbiano o meno essi già ottenuto una sentenza favorevole.

2.4. — La violazione delle garanzie costituzionali poste dagli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, della Costituzione, investe l'art. 4 della legge n. 87 del 1994 anche nella parte in cui dispone la compensazione delle spese del giudizio, atteso che, per principio costituzionale, non sembra che possa sottrarsi al giudice naturale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio tale parte accessoria della controversia.

2.5. — Il sospetto di illegittimità dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994 si estende poi alla violazione dell'art. 113 della Costituzione in un ambito che vede come giudice naturale delle controversie il giudice amministrativo.

2.6. — Vi è da rilevare altresì che la lesione delle posizioni soggettive costituzionalmente garantite si accompagna nella specie all'illegittima interferenza dell'esercizio del potere legislativo nella sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, per quanto spettante al giudice amministrativo a norma dell'art. 103 della Costituzione, ampliando il sospetto di illegittimità costituzionale della norma anche per tale profilo.

3. — L'incostituzionalità dell'art. 4, se dichiarata dalla Corte costituzionale, pone in evidenza, poi, il sospetto di incostituzionalità dell'art. 1, primo comma, lett. b), della stessa legge nella parte in cui stabilisce che per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e successive modificazioni il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di anzianità sia effettuato «nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio, con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità». La questione relativa è anch'essa non manifestamente infondata.

Appare, infatti, irrazionale il criterio che ha indotto il legislatore a contenere nella misura del 30 per cento anzidetto la quota di computabilità della indennità integrativa speciale (peraltro calcolata nella misura fissa di L. 1.081.000 annue) nella base di calcolo dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici, in rapporto al trattamento riservato dalla stessa legge alla generalità dei dipendenti delle altre pubbliche Amministrazioni ed agli stessi iscritti all'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), non solo, ma anche in rapporto alla misura di ogni altro elemento retributivo computabile, che l'art. 13 della legge n. 70 del 1975 considera per intero relativamente proprio ai dipendenti di tali enti. Ne consegue che la suindicata disposizione legislativa appare contrastante con i principi posti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.

4. — La pretesa dedotta nel presente giudizio è stata posta anche con riguardo alla rivalutazione monetaria delle somme riconosciute dovute in integrazione della indennità di buonuscita ed agli interessi su di essi. Tale parte della pretesa è declusa dal quarto comma dell'art. 2 della legge.

Sembra evidente la violazione, per effetto di una norma siffatta, degli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto, i crediti considerati, da un lato, sono sottoposti a un risarcimento peggiore rispetto a qualsiasi altro credito e, dall'altro, nel loro carattere di retribuzione differita, sono soggetti alla diminuzione conseguente al decorso del tempo, sì che ne risulta svilita la proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato e la sufficienza alla esistenza libera e dignitosa del lavoratore.

Anche tale questione appare manifestamente infondata.

5. — Tutte le questioni di illegittimità costituzionale così delineate riguardo alla legge n. 87 del 1994 sono rilevanti ai fini della definizione del giudizio. Quella concernente l'art. 4, perché dalla sua risoluzione in un senso o nell'altro dipende se il giudizio stesso possa pervenire a conclusioni di merito od essere dichiarato estinto. Tutte le altre, perché, nel caso di incostituzionalità dichiarata dell'art. 4, sulla risoluzione delle stesse dovrà conformarsi in un senso o nell'altro il giudizio nel merito della pretesa dedotta.

Tali questioni vanno, quindi, sottoposte all'esame della Corte costituzionale. Resta sospeso, nel frattempo, il presente giudizio.

P. Q. M.

*Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto da Cappelli Mario e visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale, come sopra esposte degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 36, 103 e 113 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

Così deciso in Roma, addì 14 novembre 1994, in camera di consiglio

*Il presidente:* MICELI

*Il consigliere estensore:* SALEMI

95C0490

N. 234

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verbania sull'istanza proposta da Di Stefano Claudio*

**Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Criteri per l'applicazione - Possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione di altre misure coercitive - Esclusione nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 275 del c.p.c. (nella specie: «omicidio»: art. 575 del c.p.) - Irragionevolezza - Lesione del principio di presunzione di innocenza dell'imputato.**

(C.P.P. 1988, art. 275).

(Cost., artt. 3 e 27).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il g.i.p. dott. Massimo Terzi nel procedimento sopra rubricato a carico di Di Stefano Claudio nato ad Acquafondata (Frosinone) il 12 agosto 1955 attualmente detenuto presso casa circondariale di Verbania, difeso dagli avv.ti Marcello Campisani del foro di Como e dott. proc. Chiara Alladio del foro di Verbania, imputato del delitto p.c.p. dall'art. 575 del c.p. perché cagionava la morte di Puppini Adriana colpendola ripetutamente al capo con un manico d'ascia, in Omegna il 16 febbraio 1994.

Parti civili Zucchi Anna Bice, Puppini Maria Luisa, Cottini Gianluca, Puppini Giuliana tutti elettivamente depositati presso lo studio degli avv.ti G. Russo e G. Frattini entrambi del foro di Verbania, difesi dagli avv.ti Giuseppe Russo e Giovanni Frattini, nonché dall'avv. A. Savoini del foro di Vercelli.

Rilevato che all'esito del giudizio abbreviato la difesa dell'imputato ha chiesto la remissione in libertà del Di Stefano che questo g.i.p. respingeva con la seguente motivazione con dispositivo del 14 dicembre 1994:

Sull'istanza di rimessione in libertà del Di Stefano, sentito il parere del p.m.;

Rilevato che il titolo del reato ai sensi dell'art. 275 del c.p.p. non consente l'applicazione di misura diversa rispetto alla custodia cautelare in carcere; ritenuto che la presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari non può ritenersi superata con riferimento all'art. 274, lett. c) atteso che proprio in ragione di tale presunzione, la possibilità che in ragione della peculiare situazione creatasi con le parti civili, le analizzate situazioni psichiche che hanno portato al riconoscimento della diminuzione di cui all'art. 89 del c.p., le modalità del reato stesso, non costituiscono giuridicamente elemento tranquillizzante in ordine alle reiterazioni di reati della stessa specie così come si esplicherà più compiutamente in sentenza attesa l'impossibilità di assumere provvedimento meno afflittivo e che possa essere sufficiente garanzia rispetto all'esigenza cautelare la cui presunzione di sussistenza si ritiene permanere per difetto di una completa prova positiva contraria; ritenuto altresì che nel caso in esame si evidenzino con particolare rilevanza la illegittimità costituzionale della norma con riferimento non alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, bensì al divieto di applicazione di diverse misure che possano garantire le esigenze; respinge l'istanza di remissione in libertà e dispone con separata ordinanza la remissione alla Corte costituzionale della questione in ordine alla legittimità della norma impugnata rilevando che nella peculiare fattispecie non può disporsi una sospensione integrale della decisione atteso che ciò pregiudicherebbe il diritto dell'imputato di impugnare il provvedimento nella parte in cui questo g.i.p. disconosce l'insussistenza della esigenza cautelare, provvedimento che ove riformato, farebbe automaticamente diventare irrilevante la questione sollevata;

## O S S E R V A

Non appare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 275 del c.p.p. nella parte in cui esclude al terzo comma la facoltà per il giudice di applicare misura cautelare meno afflittiva; ciò con riferimento all'art. 3, 27 della Costituzione.

Infatti appare irragionevole impedire, sia pure per reati così gravi, che il giudice possa valutare il caso di merito; ed invero se può ritenersi rientrante nei poteri del legislatore l'imposizione di presunzioni di valutazioni in ragione del titolo del reato — come la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari — che impongano di fatto una motivazione di superamento della presunzione da parte del giudicante, non può ritenersi ragionevole in un ordinamento che esclude che la misura cautelare possa essere finalizzata ad una anticipata espiazione della pena (*ex art. 27*, secondo comma della Costituzione), che la prevenzione delle esigenze cautelari debba necessariamente essere tutelata con il carcere a prescindere da qualsiasi valutazione; ed invero appare molto più corretto un meccanismo di inversione che imponga al giudice di valutare e quindi motivare per i titoli di reato previsti una applicazione di misura cautelare meno afflittiva derogando ad una presunzione di adeguatezza — normativamente prevista — di quella della custodia cautelare in carcere.

Giova rilevare che nel procedimento in esame — come chiaramente esplicito nell'ordinanza riportata — la rilevanza della questione è in *re ipsa* avendo la norma in esame *de facto* impedito a questo giudice di valutare l'applicabilità di diversa misura richiesta.

*Si dispongono le comunicazioni di rito e la trasmissione degli atti in copia alla Corte costituzionale.*

Verbania, addì 13 febbraio 1995

*Il giudice per le indagini preliminari: TERZI*

ISC0491

## N. 235

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 dal pretore di Lecco  
nel procedimento civile vertente tra Maggi Lucia e il Ministero degli interni*

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (indennità di accompagnamento) - Ratei arretrati - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Modifica legislativa - Modalità di calcolo con detrazione da parte degli enti gestori delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'aveute diritto per la diminuzione del valore del suo credito - Mancata previsione per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Deteriore trattamento dei crediti assistenziali rispetto ai crediti previdenziali per i quali è ammessa la detrazione in questione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196/1993.**

**Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).**

**Cost., art. 3).**

## IL PRETORE

Il pretore, rilevato:

che la ricorrente ha domandato la condanna del Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, alla compensazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei, dovuti a titolo di indennità di accompagnamento, a lei pagati ben oltre il centoventunesimo giorno successivo alla data di decorrenza del diritto al percepimento;

che l'amministrazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto il diritto di controparte a percepire tanto la rivalutazione monetaria quanto gli interessi legali sui ratei di indennità di accompagnamento maturati sino al 31 dicembre 1991, assumendo però di dover corrispondere, in relazione alle successive mensilità, solamente quanto dovuto a titolo di interessi legali, in forza del disposto dell'art. 16, sesto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e tenuto conto del fatto che il saggio attualmente in vigore è ampiamente compensativo del danno procurato alla parte per il diminuito potere di acquisto della moneta;

Considerato:

che la norma in questione fa esplicito riferimento agli «enti gestori di forme di previdenza obbligatoria»;

che la differenza fra prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali, più volte ribadita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (essendo le prime destinate «ad assicurare al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita», le seconde volte a garantire «ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale ed i mezzi necessari per viverla», Corte costituzionale n. 31/1986), comporta che possano conseguentemente distinguersi gli enti erogatori delle une e delle altre;

che dunque il disposto della norma in parola non può che essere inteso nel senso di limitare il proprio ambito di operatività ed efficacia ai soli enti erogatori di prestazioni previdenziali, con esclusione di ogni ente gestore unicamente di forme di assistenza;

**Ritenuto:**

che l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, pur riferendosi non più alle prestazioni ma agli enti erogatori, non abbia previsto un'unica disciplina per i due tipi di prestazioni — come invece lascia intendere la Corte costituzionale nella sentenza n. 196/1993 (ultimo periodo del secondo capoverso del punto 2 in diritto) — attesa che, ad esempio, non può certo qualificarsi come ente gestore di forme di previdenza obbligatoria l'amministrazione pubblica convenuta in questo procedimento;

che quindi il disposto dell'art. 442 del c.p.c., come modificato a seguito della sentenza n. 196/1993 della Corte costituzionale, non debba applicarsi ai soli «crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria per i quali la fattispecie della responsabilità del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991», ma anche a crediti maturati dopo tale termine, con evidenti maggiori oneri a carico degli enti erogatori delle menzionate prestazioni rispetto agli esborsi sostenuti dagli enti previdenziali;

che la norma *de qua*, così interpretata, contrasti con il principio di razionalità previsto dall'art. 3 della Costituzione, in considerazione della «somiglianza di contenuto e di funzione» sussistente fra il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 38 della Costituzione;

Ritenuta la rilevanza della questione, in quanto parte convenuta chiede la reiezione di parte delle avversarie pretese in virtù del disposto della norma censurata;

**P. Q. M.**

*Visti gli articoli 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio, in considerazione della rilevanza ai fini del decidere, questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 nella parte in cui non prevede che anche gli enti erogatori di mere prestazioni di carattere assistenziale possano portare in detrazione l'importo dovuto a titolo di interessi dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dai titolari della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;*

*Sospende il procedimento introdotto da Lucia Maggi nei confronti del Ministero degli interni;*

*Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza, unitamente alle prove della notifica e delle comunicazioni sopra indicate.*

Lecco, addì 9 febbraio 1995

**Il pretore: PAZZI**

95C0492

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 1 0 0 1 8 0 9 5 \*

L. 5.20